Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 64 del 15 marzo 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 60

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 febbraio 2008.

Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale. (Deliberazione n. 1/08/CIR).

SOMMARIO

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 febbraio 2008.

Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale. (Deliberazione n. 1/08/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 febbraio 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante «Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la delibera n. 330/01/CONS del 1° agosto 2001, recante «Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS «Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la delibera n. 14/02/CIR del 20 dicembre 2002, recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2001», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2003;

Vista la delibera n. 16/04/CIR del 23 dicembre 2004, recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005;

Vista la delibera n. 67/05/CIR del 5 ottobre 2005, recante «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005;

Vista la decisione della sezione sesta del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 167/05/CONS del 25 maggio 2005, recante «Approvazione degli atti della commissione aggiudicatrice di cui alla delibera n. 469/04/CONS e affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria, per gli anni 2002, 2003 e 2004, degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato e per il controllo del calcolo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale per gli anni 2003 e 2004»;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Servizio Universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003», pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 17 novembre 2004;

Vista la relazione finale della società Europe Economics, acquisita in data 8 marzo 2006, concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2003;

Vista la delibera n. 22/06/CIR relativa alla consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento su «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 17 agosto 2006;

Vista la delibera n. 67/06/CIR relativa a «Riapertura dei termini della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 22/06/CIR recante «Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al: «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 27 ottobre 2006;

Vista la delibera n. 28/07/CIR del 28 febbraio 2007 concernente «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003», adottata dalla Commissione per le infrastrutture e le reti in data 28 febbraio 2007;

Visto lo schema di provvedimento adottato nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 luglio 2007 ed inviato al Ministero delle

comunicazioni per le valutazioni di competenza in data 24 agosto 2007, ai sensi dell'art. 63, comma 2 del Codice delle comunicazioni;

Vista la nota del Ministero delle comunicazioni dell'11 dicembre 2007, con la quale il medesimo dicastero esprime parere favorevole allo schema proposto;

Visti gli atti del procedimento istruttorio;

Considerato quanto segue

(1) Il procedimento istruttorio

1. Con la delibera n. 16/04/CIR l'Autorità ha stabilito la necessità di effettuare una revisione complessiva della metodologia di calcolo del costo netto e del finanziamento del servizio universale.

2. In data 8 marzo 2006, Europe Economics ha presentato la relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del costo netto sulla base di quanto previsto dal Capo IV del Titolo II del Codice e dalle disposizioni dell'Allegato 11 dello stesso Codice. La relazione finale riporta, tra l'altro, le principali tematiche metodologiche che Europe Economics propone di sottoporre a consultazione pubblica al fine di acquisire le osservazioni da parte di tutti gli operatori interessati.

3. L'Autorità, effettuate le proprie valutazioni, ha sottoposto a consultazione pubblica, con la delibera n. 22/06/CIR, i propri orientamenti in merito alla metodologia di identificazione ex-ante delle aree potenzialmente non remunerative e della telefonia pubblica non remunerativa, del calcolo del costo netto, nonché del finanziamento del servizio universale.

4. In ragione della complessità delle tematiche trattate nella delibera n. 22/06/CIR, gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica hanno richiesto di prorogare i termini per l'invio delle proprie osservazioni con particolare riferimento alle questioni relative agli aspetti di natura metodologica.

5. Con la delibera n. 67/06/CIR l'Autorità ha prorogato i termini stabiliti dalla delibera n. 22/06/CIR per l'invio, da parte degli operatori, di contributi e memorie relativi alle tematiche sulle quali l'Autorità ha espresso il proprio orientamento.

6. Entro i termini previsti dalla delibera n. 22/06/CIR sono pervenuti i contributi e le osservazioni dai seguenti operatori di comunicazioni elettroniche: Vodafone Omnitel (di seguito Vodafone), Wind Telecomunicazioni (di seguito Wind) e Telecom Italia.

7. I suddetti operatori di comunicazioni elettroniche hanno, inoltre, illustrato all'Autorità nell'ambito di audizioni, tenutesi nei termini previsti dalla delibera n. 22/06/CIR, i documenti prodotti nel corso del processo di consultazione pubblica. Gli operatori Eutelia e Tiscali hanno presentato e illustrato, nell'ambito di un'audizione, un documento congiunto.

8. In seguito all'emanazione della delibera n. 67/06/CIR, gli operatori di comunicazioni elettroniche Vodafone, Wind e Telecom Italia hanno presentato documenti integrativi dei contributi precedentemente inviati e gli operatori Wind e Telecom Italia li hanno illustrati nell'ambito di due audizioni.

9. Con il presente provvedimento l'Autorità approva la nuova metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale sottoposta a consultazione pubblica di cui alla delibera n. 22/06/CIR. Le questioni poste a consultazione pubblica in ordine alla revisione metodologica, contenute nel punto 11 dell'allegato B alla delibera n. 22/06/CIR ed i quesiti di cui al punto D del medesimo allegato, sono riportati in allegato A al presente provvedimento. Viene altresì riportata, nel medesimo allegato A una sintesi dei contributi acquisiti nel corso della consultazione pubblica.

(2) Le conclusioni dell'Autorità

10. Relativamente alla definizione del bacino di aree potenzialmente non remunerative (quesito D.1), l'Autorità ha effettuato un'analisi basata su dati georeferenziati, acquisiti in primo luogo dall'ISTAT. L'analisi dei dati ha permesso di identificare quelle variabili che più incidono nella definizione di un'area potenzialmente non remunerativa. L'identificazione delle variabili, e la definizione delle relative soglie di riferimento, sono di particolare rilevanza alla luce del ruolo determinante che esse giocano nello stabilire il bacino di aree potenzialmente non remunerative che Telecom Italia, sulla base di un'analisi ex-ante, non avrebbe servito in assenza di obblighi di servizio universale. A questo proposito, l'Autorità ha valutato come rilevanti le seguenti variabili: altitudine, popolazione complessiva del comune, densità di popolazione del comune, reddito pro-capite, percentuali di abitazioni ad uso non residenziali sul totale, percentuale di utenza affari sul totale, lunghezza della rete di distribuzione secondaria, numero di coppie uscenti dalla centrale SL, presenza della tecnologia SDH o di apparati DSLAM, distanza dell'area servita dal nodo di primo livello che svolge funzioni di commutazione (o SGU).

11. Nell'esercizio di valutazione delle variabili determinanti il bacino di aree, l'Autorità ha rilevato che, sebbene l'altitudine sia un buon indicatore per identificare le aree ad alto costo (a causa dell'incidenza della rete aerea rispetto a quella tradizionale), non necessariamente l'altitudine è un requisito per identificare le aree che possono essere annoverate tra le aree potenzialmente non remunerative. In Italia, infatti, il livello di concentrazione della popolazione, anche in zone montuose, può essere relativamente elevato. Le economie di densità renderebbero quindi remunerative anche zone montuose che Telecom Italia servirebbe a prescindere dagli obblighi di servizio universale. D'altro canto, aree situate in pianura potrebbero risultare non remunerative per effetto della bassa densità di popolazione servita che comporta un elevato costo unitario di fornitura del servizio universale.

12. Il requisito dell'altitudine, come definito nella delibera n. 22/06/CIR, risulta troppo stringente e pertanto l'Autorità ritiene che debbano essere considerate

aree potenzialmente non remunerative le aree situate sia in zone di montagna sia in zone di collina sulla base della definizione ISTAT.

13. La metodologia d'identificazione del bacino di aree attualmente utilizzata da Telecom Italia prevede che la popolazione del comune nel quale l'area si colloca non sia superiore a 10.000 abitanti. L'Autorità ritiene che tale soglia sia troppo elevata in quanto include un numero eccessivo di comuni non caratterizzati da economie di marginalità tali da renderli potenzialmente non remunerativi. Telecom Italia deve pertanto ricercare le aree potenzialmente non remunerative esclusivamente all'interno di comuni con popolazione inferiore a 7.500 abitanti.

14. Sempre in merito alle economie di densità, l'Autorità ha analizzato la distribuzione della densità di popolazione dei comuni italiani e sulla base di tale analisi ha determinato una soglia oltre la quale Telecom Italia non può includere aree potenzialmente non remunerative all'interno del bacino. Tale soglia è definita, sulla base dei dati ISTAT, in misura non superiore al 35º percentile della distribuzione della densità di abitanti per chilometro quadrato per comune.

15. Al fine di evitare che aree a bassa densità di popolazione residente, ma potenzialmente remunerative (perché per esempio località turistiche), possano impropriamente essere incluse all'interno del bacino di aree, sono stati analizzati i dati relativi al numero di abitazioni ad uso non residenziale nonché il numero degli utenti affari. In merito all'utenza affari, l'Autorità ha rilevato che l'Italia è caratterizzata da una notevole incidenza di imprese di piccole e medie dimensioni nonché di liberi professionisti. Conseguentemente una definizione troppo stringente della soglia di utenti affari potrebbe essere fuorviante per presupporre la non remuneratività di un'area. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto di fissare per tali criteri due diverse tipologie di soglia. Relativamente all'utenza affari, l'Autorità ritiene che Telecom Italia possa includere nel bacino di aree potenzialmente non remunerative esclusivamente quelle aree che hanno una percentuale di utenza affari inferiore alla percentuale media nazionale.

16. Per quanto attiene alle aree caratterizzate da una bassa percentuale di popolazione residente, al fine d'identificare quelle aree interessate da attività turistiche o da altre attività produttive (quali anche studio), l'Autorità ritiene necessario introdurre un criterio che tenga conto della presenza di abitazioni non utilizzate tra le abitazioni ad uso non residenziale (indicate anche come «non occupate»). Ciò, infatti, permette di escludere quelle aree che, seppur caratterizzate da una bassa percentuale di abitazioni ad uso residenziale, presentano comunque significative attività turistiche o produttive che le qualificano come aree che Telecom Italia avrebbe servito anche in assenza di obblighi di servizio universale. L'Autorità, ritiene, pertanto che le aree SL situate nei comuni caratterizzati da una percentuale di abitazioni ad uso non residenziale superiore al 50% del totale delle abitazioni del comune possano essere qualificate come potenzialmente non remunerative.

17. Per quanto concerne la variabile del reddito pro-capite, l'Autorità ritiene che il reddito mediano rappresenti adeguatamente una soglia al di sotto della quale Telecom Italia non servirebbe una determinata area in assenza di obblighi. Pertanto, l'Autorità conferma l'orientamento espresso nella consultazione pubblica di utilizzare il reddito mediano quale variabile di riferimento per la determinazione delle aree potenzialmente non remunerative.

18. L'Autorità ha ritenuto infine di valutare anche possibili variabili relative alla rete per identificare quelle aree caratterizzate potenzialmente da alti costi infrastrutturali o comunque caratterizzate da elementi di marginalità. Un indice di marginalità è dato senz'altro dalla capacità della centrale SL, vale a dire dal numero di coppie uscenti dalla centrale. Un operatore ha proposto di identificare in 2.500 coppie uscenti dalla centrale la soglia oltre la quale non considerare l'area servita come potenzialmente non remunerativa. Tale soglia appare essere coerente con gli altri criteri quali per esempio la popolazione massima del comune, fissata in 7.500 abitanti, nel quale è situata l'area SL. L'Autorità ritiene, pertanto, che il numero massimo di coppie uscenti dalla centrale debba essere inferiore a 2.500 per includere un'area potenzialmente non remunerativa nel bacino di aree finanziabili con il meccanismo di ripartizione.

19. Gli alti costi sono strettamente legati alla distanza delle centrali SL dai nodi di livello 1 (SGU) e alle diseconomie di densità presenti nella rete di accesso esistente. L'Autorità ritiene in primo luogo che le aree SL potenzialmente non remunerative debbano essere collegate ai nodi di livello 1 da portanti trasmissivi in tecnologia PDH. L'Autorità ha, inoltre, valutato la lunghezza della rete di distribuzione quale parametro per identificare tutte le aree a bassa densità di popolazione che possono essere qualificate come potenzialmente non remunerative a causa delle basse economie di scala sfruttabili. A tale proposito, l'utilizzo della lunghezza della rete di distribuzione secondaria, quale parametro di selezione delle aree potenzialmente non remunera-

tive, potrebbe comportare l'esclusione di aree effettivamente in perdita in quanto situate in zone di montagna ad alto costo dove le economie di densità sono molto basse. Ciò si potrebbe verificare in quanto la lunghezza della rete di distribuzione di Telecom Italia è relativamente corta, mediamente tra le più corte in Europa. Più in particolare, la rete d'accesso in rame presenta una lunghezza media pari a 1,5 Km e una lunghezza inferiore a 3 Km per il collegamento in rame del 90% dei clienti. Per il Regno Unito sono necessari quasi 4 Km e per la Germania 5 Km per raggiungere la stessa percentuale di utenti. Negli Stati Uniti, in cui la densità della popolazione è di molto inferiore rispetto all'Europa, sono invece necessari quasi 7 Km di doppino.

20. In Italia, nelle zone di montagna caratterizzate da alti costi e basse economie di densità, non è infrequente il caso in cui la lunghezza della rete di distribuzione secondaria è estremamente bassa in quanto le frazioni e nuclei abitati presentano una forte concentrazione delle abitazioni all'interno di confini geografici ristretti. D'altra parte, le aree montane presentano una rete di distribuzione primaria, tipicamente realizzata in palificazione (rete aerea), spesso più lunga rispetto alla media nazionale. Come noto la rete in palificazione presenta alti costi di gestione in ragione dell'alta intensità dei costi di manutenzione preventiva e correttiva causata dalla bassa vita utile di tali portanti trasmissivi. Per tali ragioni, gli alti costi delle aree montane, oggetto di analisi del bacino di aree potenzialmente non remunerative, possono essere maggiormente presenti nella rete primaria, piuttosto che nella rete secondaria. È, pertanto, evidente che l'identificazione delle aree potenzialmente non remunerative deve tener conto anche della lunghezza della rete di distribuzione primaria in quanto un parametro basato sulla sola rete secondaria potrebbe escludere aree di montagna che, a parità di altre condizioni, presentano tutte le caratteristiche di potenziale non remuneratività ed alto costo.

21. Sulla base di quanto premesso, l'Autorità ritiene che le aree SL potenzialmente non remunerative debbano avere una lunghezza della rete di distribuzione per utente in ogni singola centrale SL superiore al 65° percentile della distribuzione di tali lunghezze. L'Autorità ritiene infine che le aree SL servite con tecnologia SDH o nelle quali siano stati istallati apparati DSLAM ovvero tecnologie trasmissive ad alta capacità non possano essere annoverate tra le potenzialmente non remunerative che Telecom Italia non servirebbe in assenza di obblighi di servizio universale. La presenza di tali tecnologie è infatti un segnale inequivocabile di profittevolezza potenziale dell'area SL in quanto indica la capacità dell'area di attrarre investimenti nella realizzazione di una rete avanzata, a più alta capacità trasmissiva, la cui finalità d'uso è legata alla fornitura di servizi avanzati ad alta redditività, oltre gli obblighi di servizio universale, quali per esempio la trasmissione di contenuti video via cavo o Internet ad alta velocità.

22. L'Autorità conferma l'orientamento espresso in consultazione pubblica in merito al fatto che ciascun criterio, tra quelli identificati, costituisce un requisito essenziale affinché un'area sia eleggibile tra le aree potenzialmente non remunerative per le quali Telecom Italia può richiedere il finanziamento qualora rilevi un costo netto. In altre parole, tutti i parametri identificati nella tabella seguente devono essere simultaneamente rispettati nell'esercizio di identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative, finanziabili attraverso il fondo del servizio universale. Resta inoltre confermato l'orientamento dell'Autorità in relazione al quale i profitti delle aree incluse all'interno del bacino sono portati in deduzione del costo netto complessivo delle aree non remunerative.

Criteri d'identificazione delle aree potenzialmente non remunerative finanziabili attraverso il fondo del servizio universale	
CRITERIO	SOGLIA
Altitudine del comune.	Superiore all'altitudine che identifica la collina e la montagna sulla base della definizione ISTAT.
Popolazione del comune.	Minore di 7.500 abitanti sulla base dei dati ISTAT.
Densità di popolazione del comune.	Minore del 35° percentile della distribuzione di densità di abitanti per chilometro quadrato per comune, sulla base dei dati ISTAT.
Reddito pro-capite del comune.	Inferiore al reddito mediano nazionale, sulla base dei dati ISTAT.
Numero di abitazioni ad uso non residenziale del comune.	Numero di abitazioni ad uso non residenziale superiore al 50% del totale abitazioni del comune.
Percentuale utenti affari dell'area SL.	Minore del 50% del totale clienti dell'area SL.
Lunghezza della rete di distribuzione.	Maggiore del 65° percentile della distribuzione delle lunghezza della rete di distribuzione per utente in ogni singola centrale SL.
Tecnologie utilizzate nelle aree SL.	Presenza nell'area SL, potenzialmente non remunerativa, di tecnologie PDH e assenza di tecnologie trasmissive ad alta capacità tra cui SDH, DSLAM e GbE.
Numero di coppie uscenti dalla centrale SL.	Minore di 2.500.

23. Per quanto riguarda la definizione della metodologia di calcolo degli ammortamenti e del capitale impiegato (quesito D.2), l'Autorità osserva in primo luogo che il metodo del valore residuo del capitale impiegato al 50%, utilizzato da Telecom Italia per determinare il costo netto, non trova applicazione in altri contesti regolamentari in ambito europeo. Si tratta, infatti, di un metodo di valorizzazione arbitrario la cui applicazione poteva trovare ragione in una fase di prima implementazione del calcolo del costo netto del servizio universale. Pertanto l'Autorità ritiene che tale metodo di valorizzazione del capitale impiegato non debba essere più utilizzato.

24. Nel corso della consultazione pubblica un operatore ha proposto di implementare, ai fini del calcolo del costo netto, il metodo della rata.

25. Come già descritto nelle considerazioni della delibera n. 22/06/CIR, il metodo della rata consiste nella determinazione di una rata costante tale da remunerare la quota di ammortamento e il capitale impiegato di un cespite, data la vita utile e il tasso di remunerazione del capitale.

26. L'Autorità ha rilevato che i principi contabili internazionali prevedono che gli ammortamenti siano registrati a quote costanti o decrescenti in relazione al depauperamento tecnico o fisico del cespite. Il metodo della rata si fonda invece su quote di ammortamento crescenti e costo del capitale decrescente. Al di là di possibili eccezioni, l'Autorità non ritiene ragionevole che i cespiti impiegati nel settore delle telecomunicazioni si depauperino a quote annuali crescenti. Conseguentemente il metodo della rata non può essere impiegato per valorizzare gli ammortamenti e il capitale impiegato di servizi di telecomunicazioni.

27. Nel corso della verifica del calcolo del costo netto degli esercizi 2002 e 2003, Europe Economics ha inteso utilizzare per la valorizzazione del capitale impiegato il metodo del valore residuo contabile dei cespiti.

28. L'Autorità ritiene che tale metodo sia il più appropriato per valutare i costi dei servizi soggetti a regolamentazione ed in particolare per determinare il costo netto del servizio universale.

29. In primo luogo si osserva che tale metodo è affidabile in quanto basato su dati desumibili dal bilancio certificato di Telecom Italia. In secondo luogo, la valorizzazione del capitale impiegato con il criterio del valore residuo contabile dei cespiti non sovrastima il ritorno complessivo sull'investimento dato appunto dalla somma degli ammortamenti e del costo del capitale.

30. Il grafico sottostante mostra il ritorno complessivo su un cespite di valore 100 e un tasso di remunerazione del capitale pari a 13,5% utilizzando differenti metodi di ammortamento.

31. Conseguentemente, l'Autorità ritiene che il metodo di ammortamento più appropriato sia il metodo impiegato da Telecom Italia nella predisposizione del proprio bilancio civilistico. In tale ambito, infatti, Telecom Italia determina la vita utile dei cespiti in funzione della loro utilità nel tempo e le relative quote di ammortamento costanti o decrescenti in funzione del depauperamento, cui sono soggetti i cespiti. Il valore non ancora ammortizzato del cespite (valore residuo) costituisce il capitale impiegato, al quale applicare il tasso di remunerazione del capitale (WACC). In tal senso, l'Autorità ritiene che il capitale impiegato nella fornitura del servizio universale debba essere calcolato esclusivamente sulla base del valore residuo contabile, senza tener conto del saldo tra attività e passività correnti. Si osserva, infatti, che il saldo contabile tra attività e passività correnti si riferisce ad attività di breve periodo che si limitano all'esercizio contabile. Il tasso di remunerazione del capitale invece è determinato su variabili di durata pluriennale dal medio al lungo periodo (anche 10 anni). Applicare il tasso di remunerazione del capitale, calcolato su basi pluriennali di lungo periodo, a un costo opportunità di durata annuale tende a sovrastimare impropriamente il costo netto.

32. Con il quesito D.3, l'Autorità aveva proposto in sede di consultazione pubblica l'orientamento di utilizzare, ai fini del calcolo del costo netto, un tasso di remunerazione del capitale afferente alle attività di servizio universale. Al riguardo, si osserva che in ragione del fatto che la rendicontazione delle attività di servizio universale dovrà essere riconciliata con la contabilità regolatoria e il bilancio civilistico, non appare ragionevole differenziare il tasso di remunerazione del capitale in funzione delle varie attività offerte da Telecom Italia. La differenziazione del tasso di remunerazione impedirebbe di fatto la riconciliazione tra bilancio civilistico e aggregati regolatori, nonché tra questi ultimi e le attività di servizio universale. L'Autorità pertanto ritiene che il predetto orientamento debba essere rivisto e che quindi il tasso di remunerazione del capitale applicabile alle attività del servizio universale deve essere lo stesso di quello impiegato per finalità regolamentari.

33. Il tasso di remunerazione del capitale applicabile al costo netto degli esercizi contabili 2004-2005 risulta pertanto pari a 13,5%, tenuto conto del valore stabilito dalla delibera n. 344/01/CONS e, per gli esercizi contabili 2006 e successivi, pari a 10,2%, avuto riguardo al valore stabilito nella delibera n. 4/06/CONS, fatte salve eventuali modifiche derivanti dalle nuove analisi dei mercati.

34. In merito al quesito D.4, l'Autorità osserva che il metodo FCM è già previsto dalla delibera n. 399/02/CONS, concernente le linee guida sui costi correnti ed è raccomandato, anche in ambito europeo, rispetto al metodo OCM. L'Autorità ritiene pertanto che, in merito ai costi correnti, il metodo FCM debba ancora essere applicato per il calcolo del costo netto del servizio universale. Per quanto concerne, invece, il trattamento delle minusvalenze, l'Autorità ritiene che un'efficiente fornitura del servizio nel lungo periodo debba essere valorizzata esclusivamente sulla base delle attività ricorrenti, dalle quali sono appunto escluse le minusvalenze e le sopravvenienze. Le attività ricorrenti non tengono conto, infatti, di tutti quei fatti straordinari d'impresa, quali le minusvalenze e le sopravvenienze, che comportano variazioni significative di anno in anno e di segno sia positivo, sia negativo, sull'ammontare del costo netto.

35. Relativamente ai quesiti D.5 e D.6, Europe Economics ha affermato, nella propria relazione di conformità che, in un ambito di servizio universale, i costi incrementali di lungo periodo non sono appropriati e che, ai fini del calcolo del costo netto, i costi dovrebbero essere valorizzati attraverso i costi effettivamente sostenuti (costi storici) dal soggetto fornitore, il quale percepisce un finanziamento dagli operatori di mercato attraverso il fondo del servizio universale.

36. L'Autorità osserva che nell'attuale sistema di contabilità dei costi e separazione contabile, disciplinato dalla delibera n. 399/02/CONS e dagli obblighi regolamentari, derivanti dai provvedimenti finali delle analisi dei mercati, i cespiti inclusi nell'aggregato rete di accesso sono già valorizzati a costi storici e i cespiti appartenenti alla rete di trasporto a costi correnti. Per impedire fenomeni di doppio conteggio o di trattamento extra sistema di poste contabili, è necessario che il sistema di contabilità regolatoria sia omogeneo e dunque basato sugli stessi principi contabili, per ciascun servizio oggetto di misure regolamentari inerenti alla contabilità dei costi e separazione contabile.

37. L'Autorità, con la delibera n. 22/06/CIR ha manifestato il proprio orientamento di non più utilizzare i modelli di costi incrementali di lungo periodo prevedendo contestualmente una modifica dell'Allegato 11 al Codice.

38. L'Autorità, pertanto, richiamando espressamente le considerazioni contenute nella delibera n. 22/06/CIR, conferma l'orientamento espresso di valorizzare a costi storici i cespiti appartenenti all'aggregato rete di accesso e a costi correnti i cespiti inclusi nell'aggregato rete di trasporto e che la metodologia di calcolo del costo netto debba essere basata sui costi, efficientemente sostenuti, che Telecom Italia avrebbe evitato di sostenere in assenza di obblighi di servizio universale.

39. In merito all'applicazione delle basi di costo, l'Autorità fa comunque presente che Telecom Italia, in quanto società quotata, ha facoltà, sulla base dei nuovi principi contabili internazionali, di valorizzare i cespiti al cosiddetto «fair value» o valore di mercato che corrisponde, in generale, ai costi correnti utilizzati per finalità regolatorie. L'Autorità ritiene che, ai fini di garantire una maggiore affidabilità della contabilità regolatoria, gli input del sistema e quindi i valori dei cespiti debbano essere acquisiti dal bilancio civilistico e non ri-valorizzati nel processo di predisposizione della contabilità regolatoria.

40. Per quanto attiene alla telefonia pubblica, quesito D.7, si tratta di definire due distinte fasi di valutazione; la prima volta all'identificazione del parco di apparecchi telefonici pubblici che Telecom Italia non avrebbe istallato in assenza di obblighi e la seconda relativa al trattamento dei vantaggi di mercato derivanti dagli apparecchi telefoni pubblici profittevoli che ricadono negli obblighi di servizio universale.

41. Con riferimento all'individuazione del numero di apparecchi telefonici pubblici, come più volte rilevato dai revisori nel corso delle verifiche del calcolo del costo netto, Telecom Italia ha istallato un numero di ATP superiori rispetto al minimo previsto dalla delibera n. 290/01/CONS. A tale riguardo, l'Autorità ritiene opportuno confermare quanto proposto in sede di consultazione pubblica, ossia di adottare l'approccio seguito da Europe Economics che prevede che parte dei ricavi dagli ATP in eccesso siano attribuiti in riduzione del relativo costo netto.

42. Per quanto riguarda la valutazione dei vantaggi di mercato, l'Autorità ritiene che, analogamente a quanto effettuato per le aree non remunerative, i profitti degli ATP che rientrano negli obblighi previsti dalla delibera n. 290/01/CONS debbano essere portati in riduzione del costo netto della telefonia pubblica.

43. Con riferimento ai quesiti D.8 e D.9 relativi al meccanismo di ripartizione del costo netto ed esenzione dalla contribuzione al fondo, gli esiti della consultazione pubblica hanno evidenziato la necessità di un aggiornamento del calcolo delle quote di contribuzione in capo agli operatori di telecomunicazioni. Al riguardo, l'Autorità ritiene che il finanziamento del servizio universale debba avvenire attraverso quote calcolate sulla base di criteri di proporzionalità e non discriminazione che tengano conto di tutti i principali servizi offerti nel settore delle telecomunicazioni.

44. In tal senso, l'Autorità ritiene che i ricavi netti che determinano le quote di contribuzione di ciascun operatore debbano includere voci di costi e di ricavi di tutti i servizi offerti dagli operatori nel settore delle telecomunicazioni, ad eccezione dei servizi offerti in mercati emergenti i quali, invece, dovrebbero essere esenti da effetti derivanti dalle misure regolamentari. Lo sviluppo dei servizi emergenti o avanzati non deve, infatti, essere disincentivato dalla prospettiva di un conseguente incremento della quota di contribuzione al finanziamento del servizio universale. L'identificazione dei servizi emergenti o avanzati e delle modalità di inclusione dei relativi costi e ricavi, nel calcolo delle quote di contribuzione, resta un esercizio allo stato complesso e dai risultati incerti. Sul cosiddetto doppino telefonico, così come su rete radio mobile, possono essere veicolati servizi di trasmissione dati ad alta velocità quali i contenuti televisivi e le video conferenze, nonché le video chiamate e la video sorveglianza. Si tratta di servizi la cui domanda in taluni casi cresce lentamente, in altri a tassi più elevati. Ciò può modificare in modo imprevedibile le quote di contribuzione proprio a sfavore dell'operatore che ha sviluppato in modo più competitivo, rispetto agli altri operatori, un servizio innovativo.

45. In una prospettiva di una complessa identificazione dei servizi emergenti o avanzati, l'Autorità, coerentemente con quanto indicato nell'allegato 11 al Codice ritiene che, debbano essere inclusi i ricavi e costi di tutti i servizi di cui al Capo IV del Titolo II del Codice nonché di collegamento a Internet offerti su rete fissa. In tal senso, l'Autorità ritiene che l'attuale calcolo delle quote di contribuzione debba essere modificato ed includere tutti i costi e ricavi afferenti i servizi di telefonia vocale, tra cui i contributi per le attivazioni/disattivazioni, i canoni di accesso e delle offerte flat nonché ricavi e costi da traffico e da ricariche di carte prepagate. Con particolare riferimento al calcolo dei ricavi, l'Autorità ritiene, altresì, che le voci di ricavo comuni a più servizi, che includono il servizio di telefonia vocale, quale per esempio un unico canone di accesso per i servizi voce, Internet, TV, ecc. oppure un'unica voce di ricavo per servizi di traffico voce, dati, sms, ecc. su rete mobile, devono essere interamente computati nel calcolo delle quote di contribuzione in quanto non esistono criteri di allocazione alla telefonia vocale dei ricavi stessi che possano essere qualificati come sufficientemente oggettivi e omogeneamente applicabili a tutti i soggetti contribuenti al fondo.

46. Per quanto riguarda l'esenzione dal finanziamento del servizio universale, si pone il problema di garantire, attraverso il meccanismo di ripartizione, la minima distorsione di mercato. Ciò è possibile imponendo obblighi di contribuzione in capo alla più ampia base possibile di operatori di telecomunicazioni, garantendo al contempo che operatori nuovi entranti o in situazioni di disequilibrio finanziario non debbano sopportare ulteriori oneri derivanti dal finanziamento del servizio universale.

47. L'Autorità ha rilevato che, nonostante alcuni operatori di telecomunicazioni siano presenti sul mercato con un fatturato crescente e una posizione sempre più consolidata, l'attuale meccanismo di esenzione li esclude dal finanziamento del servizio universale. Sulla base di ciò, l'Autorità ritiene che il meccanismo di esenzione debba essere fissato nella misura di 0,5% dei ricavi netti calcolati in relazione ai ricavi e costi dei servizi di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, nonché di collegamento a Internet offerti su rete fissa.

48. Nel corso delle audizioni inerenti alla consultazione pubblica alcuni operatori hanno manifestato l'esigenza di affrontare, in maniera organica e in via definitiva, la metodologia di valutazione e quantificazione dei vantaggi di mercato al fine di ridurre il margine di arbitrarietà nei criteri usati e nei risultati ottenuti.

49. L'Allegato 11 al Codice, prevede che la quantificazione dei vantaggi di mercato sia effettuata, anche su proposta delle imprese, dall'organismo indipendente incaricato di verificare il calcolo del costo netto. Sulla base di ciò, l'Autorità ritiene che, i soggetti interessati possano proporre metodi di valorizzazione dei vantaggi di mercato al fine di consolidare quelli esistenti ovvero di introdurne di nuovi. In tal senso, l'Autorità ritiene che le principali voci inerenti i vantaggi di mercato, oggetto di proposta da parte delle imprese, debbano riguardare perlomeno la fedeltà al marchio, le occasioni di contatto (mailing e telefonia pubblica), la fornitura dell'elenco abbonati cartaceo, i possibili benefici indiretti derivanti dalle categorie agevolate di clienti e dall'invio delle fatture, nonché i criteri di valutazione della capacità di raccolta pubblicitaria effettiva e potenziale degli apparati di telefonia pubblica. Resta inteso che i soggetti interessati, nel formulare le loro proposte, dovranno tenere in debito conto i presupposti giuridici ed economici, sia legati alla quantificazione dei vantaggi, sia all'inclusione degli stessi nel calcolo del costo netto ai fini del finanziamento del servizio universale.

50. Le suddette osservazioni saranno formulate dai soggetti interessati nell'ambito del procedimento di verifica relativo all'anno 2004; l'organismo incaricato di verificare il calcolo del costo netto del servizio universale, nell'ambito del processo di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2004 consegnerà all'Autorità, oltre alla relazione di conformità, le proposte metodologiche e la quantificazione dei vantaggi di mercato realizzata sulla base delle osservazioni avanzate, nel corso della verifica, dagli operatori.

Implementazione della nuova metodologia

51. L'Autorità ritiene opportuno adottare la nuova metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale, descritta precedentemente e redatta sulla scorta delle proposte del Revisore e di quanto acquisito nel corso della consultazione pubblica, introducendo, in primo luogo, esclusivamente i criteri di definizione del bacino delle aree potenzialmente non remunerative. Ciò, sia allo scopo di consentire a Telecom Italia la predisposizione delle relazioni di calcolo del costo netto secondo i nuovi criteri, sia per assicurare la coerenza di tale novazione regolamentare con quanto disposto fino ad oggi dall'Autorità nei provvedimenti afferenti al servizio universale e alle tematiche ad esso collegate. Vengono pertanto previste, e di seguito descritte, specifiche modalità per l'implementazione della nuova metodologia che contemplino l'adozione, per gli anni 2004 e 2005, dei nuovi criteri volti all'individuazione del bacino di aree potenzialmente non profittevoli, per pervenire, nel 2006 all'adozione di tutti i criteri e aggiustamenti contabili proposti dal Revisore.

52. Relativamente alla valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2004 e 2005, si ritiene opportuno introdurre i nuovi criteri per la definizione del bacino di aree potenzialmente non remunerative anche al fine di intraprendere l'implementazione dei nuovi criteri metodologici proposti dal Revisore (già a partire dall'anno 2002). Relativamente alla valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno 2004, si osserva che Telecom Italia ha presentato all'Autorità, secondo quanto stabilito dalla normativa allora vigente, la relazione sul calcolo del costo netto per l'anno 2004 e la relativa richiesta di finanziamento, facendo affidamento sul fatto che non vi fosse alcun cambiamento sostanziale della metodologia di calcolo in essere. Riguardo agli anni 2005 e 2006, Telecom Italia ha, invece, presentato una quantificazione sintetica del costo sostenuto per la fornitura del servizio universale, riservandosi di consegnare la relazione nel suo complesso e cioè il report di commento e la metodologia adottata, contestualmente alla quantificazione del costo netto degli anni suddetti, basato sulle delibere conclusive dei procedimenti sul finanziamento del costo netto 2003 e 2004.

53. Per quanto concerne in particolare la definizione delle aree non remunerative, con la delibera n. 14/02/CIR recante «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2001», l'Autorità aveva determinato il bacino di aree non remunerative all'interno del quale Telecom Italia, qualora dichiari un costo netto per la fornitura del servizio universale, ricerca le aree effettivamente non profittevoli. L'Autorità aveva stabilito che tale bacino delle aree non remunerative, individuato per il costo netto del 2001, ovvero le 1.471 aree identificate dal Revisore, dovesse costituire il riferimento per il calcolo del costo netto della telefonia vocale relativo agli anni 2002 e 2003 rimanendo, quindi, immutate per un periodo non inferiore a 24 mesi (articolo 5, comma 3, delibera n. 14/02/CONS). Ciò al fine di garantire stabilità e coerenza nell'adozione della metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale. Tale previsione è stata, quindi, applicata alle valutazioni del costo netto per gli anni 2002 e 2003, approvate rispettivamente con le delibere n. 16/04/CIR e n. 28/07/CIR.

54. Terminato il periodo previsto dalla delibera n. 14/02/CIR, l'Autorità ritiene opportuno introdurre i criteri relativi all'individuazione del bacino delle aree non remunerative descritti nei punti 10-22 del presente provvedimento a partire dalla valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno 2004. Tale modifica trova giustificazione nella necessità di pervenire all'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative considerando principalmente alcuni specifici elementi per l'identificazione delle aree potenzialmente non remunerative, quantificando cioè le variabili che incidono in misura maggiormente rilevante nella suddetta identificazione e che tengono conto, sia delle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche, sia delle infrastrutture che compongono la rete di Telecom Italia.

55. Ciò premesso, l'Autorità, nello stabilire che i nuovi criteri metodologici relativi al calcolo del costo netto del servizio universale possano essere completamente introdotti a partire dalla valutazione del costo netto per l'anno 2006 e per non meno di tre esercizi contabili, ritiene necessario che Telecom Italia utilizzi, per il calcolo del costo netto per gli anni 2004 e 2005 la metodologia contabile fino ad oggi adottata con l'eccezione dell'introduzione dei nuovi criteri di definizione del bacino di aree potenzialmente non remunerative.

Udita la relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Il comma 1 dell'art. 1 dell'Allegato 11 al Codice è sostituito dal seguente:

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 1 del Codice, ai fini di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti:

a) «area potenzialmente non remunerativa», l'area servita da una centrale SL che non sarebbe servita da Telecom Italia in assenza di obblighi di servizio universale;

b) «area non remunerativa», l'area servita da una centrale SL effettivamente in perdita tra quelle risultate potenzialmente non remunerative;

c) «costi evitabili», i costi che l'impresa designata non sosterrebbe in assenza di obblighi di servizio universale;

d) «ricavi mancati», i ricavi che l'impresa designata non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale;

e) «costo netto», la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi;

f) «costi comuni», i costi operativi o di capitale sostenuti per fornire due o più servizi, tra cui in particolare servizi offerti in regime di servizio universale e altri servizi.

g) «capitale impiegato», valore residuo contabile dei cespiti impiegati per fornire il servizio universale;

h) «tasso di rendimento del capitale impiegato», la media pesata del costo del capitale proprio e di terzi;

i) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il tasso di rendimento del capitale applicabile alle attività di servizio universale.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La metodologia contenuta nel presente provvedimento si applica al calcolo del costo netto delle aree non remunerative, della telefonia pubblica non remunerativa e alle categorie agevolate di clienti, nonché al finanziamento del servizio universale.

Art. 3.

Identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative

1. Telecom Italia identifica le aree potenzialmente non remunerative sulla base dei criteri descritti nel comma 2. Ciascuna area potenzialmente non remunerativa rispetta simultaneamente tutti i requisiti definiti nel successivo comma 2.

2. L'area SL potenzialmente non remunerativa:

a) è situata in un comune la cui altitudine è superiore alle soglie di collina o montagna come definite dall'ISTAT;

b) è situata in un comune con popolazione inferiore a 7.500 abitanti;

c) è situata in un comune la cui densità di popolazione per chilometro quadrato è inferiore al 35° percentile della distribuzione della densità di popolazione per chilometro quadrato dei comuni;

d) è situata in un comune il cui reddito procapite è inferiore al reddito mediano nazionale;

e) ha una percentuale di clienti affari sul totale dei clienti dell'area inferiore alla percentuale media dei clienti affari sul totale clienti a livello nazionale;

f) è situata in un comune la cui percentuale di abitazioni ad uso non residenziale è superiore al 50% del totale;

g) presenta una lunghezza della rete di distribuzione per cliente superiore al 65° percentile della distribuzione delle analoghe lunghezze calcolata su tutti gli SL nel territorio nazionale;

h) è servita da tecnologie trasmissive PDH e non è collegata da circuiti o tecnologie ad alta capacità tra cui la tecnologia SDH, GbE e gli apparati trasmissivi DSLAM;

i) ha una centrale SL con un numero di coppie uscenti inferiore a 2.500.

3. I profitti delle aree di cui al comma 2 sono portati a riduzione del costo netto delle aree SL che risultano effettivamente non remunerative.

4. L'elenco delle aree potenzialmente non remunerative è inviato all'Autorità.

Art. 4.

Identificazione degli apparati di telefonia pubblica non remunerativi ammissibili al finanziamento del servizio universale

1. Quota parte dei ricavi degli apparati di telefonia pubblica installati in eccesso rispetto a quelli previsti dalla delibera n. 290/01/CONS, per ciascuna delle circostanze previste dalla delibera medesima, sono attribuiti in riduzione del relativo costo netto. A tal fine, sono identificati in via prioritaria come inclusi nel calcolo del costo netto gli apparecchi maggiormente remunerativi o con le minori perdite.

2. I profitti degli apparecchi telefonici pubblici appartenenti all'insieme minimo, determinato sulla base dei criteri previsti dalla delibera n. 290/01/CONS, sono portati a deduzione del costo netto della telefonia pubblica.

Art. 5.

Metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale

1. L'art. 5 dell'allegato 11 al Codice è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale)*. — 1. Il costo netto del servizio universale è calcolato come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi.

2. Il costo netto è calcolato sulla base dei costi evitabili e ricavi mancati relativi alle aree non remunerative, alla telefonia pubblica non remunerativa e alle categorie agevolate di clienti.

3. Non sono computati nel costo netto i costi non recuperabili.

4. Non sono computati nel costo netto, i costi comuni ai servizi offerti in adempimento agli obblighi di servizio universale e ai servizi offerti ad altro titolo.

5. Sono computati nel costo netto delle aree non remunerative e della telefonia pubblica non remunerativa, i costi operativi e di capitale afferenti agli apparati di telefonia pubblica, alla rete di distribuzione, nonché agli apparati trasmissivi presenti negli stadi di linea e ai portanti trasmissivi tra stadio di linea e nodo di livello 1, cui lo stadio di linea è attestato.

6. Sono computate nel costo netto delle aree non remunerative, della telefonia pubblica non remunerativa e delle categorie agevolate di clienti, tutte le voci di ricavi effettivi e potenziali, diretti e indiretti, derivanti dall'offerta di servizi al dettaglio e all'ingrosso.

7. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori:

a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico;

b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti;

c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

8. I cespiti della rete di accesso sono valorizzati a costi storici.

9. I cespiti della rete di trasporto sono valorizzati a costi correnti sulla base delle linee guida contenute nella delibera n. 399/02/CONS.

10. Ai fini della valorizzazione dei cespiti a costi correnti è utilizzato il cosiddetto metodo del Financial Capital Maintenance.

11. Il costo netto è calcolato sulla base dei costi, operativi e di capitale, necessari ad un efficiente fornitura dei servizi che Telecom Italia avrebbe evitato di sostenere in assenza di obblighi di servizio universale.

12. Le vite utili e le quote di ammortamento dei cespiti derivano dal bilancio civilistico.

13. Il capitale impiegato è dato dal valore residuo contabile di ciascun cespite, calcolato come differenza tra valore lordo contabile e ammortamento cumulato;

14. È escluso dal capitale impiegato il saldo tra attività e passività correnti;

15. Il tasso di remunerazione del capitale relativo alle attività di servizio universale è pari a 13,5% per gli esercizi 2004 e 2005 e pari a 10,2% per gli esercizi 2006 e seguenti.

16. Il tasso di remunerazione del capitale di cui ai commi 16 e 17 è aggiornato a seguito di eventuali revisioni del tasso di remunerazione del capitale applicabile alle attività regolamentate derivanti dalle analisi dei mercati.

17. Il calcolo del costo netto include esclusivamente le attività ricorrenti. Sono pertanto escluse dal calcolo del costo netto le minusvalenze e le sopravvenienze.».

Art. 6.

Rendicontazione contabile del costo netto del servizio universale

1. Telecom Italia predispone, nella relazione contenente il calcolo del costo netto, la rendicontazione della contabilità dei costi e separazione contabile su ciascuno dei servizi inclusi nel contenuto del servizio universale.

2. I conti economici e rendiconti di capitale dei servizi di cui al comma 1 sono riconciliati con la contabilità regolatoria e il bilancio civilistico.

3. La contabilità di cui al comma 1 è alla base del calcolo del costo netto.

4. Telecom Italia giustifica, anche con la rendicontazione contabile, le ragioni di alto costo dei servizi di cui al comma 1.

5. Ai fini della rendicontazione di cui al presente articolo, Telecom Italia predispone adeguate informazioni di dettaglio sulla metodologia contabile impiegata, sulla rete, sui costi, sui volumi specifici dei servizi di cui al comma 1.

Art. 7.

Modalità di finanziamento del servizio universale

1. Fatto salvo quanto previsto, per il 2007 al successivo art. 8, l'art. 6, comma 1 dell'Allegato 11 al Codice è modificato come segue: «Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all'Autorità, entro 60 giorni dalla chiusura del proprio bilancio civilistico di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dal Capo IV del Titolo II del Codice e dall'art. 5 del presente allegato».

2. L'art. 6, comma 2, lettera *k)* dell'Allegato 11 al Codice è modificato come segue: «comunica al Ministero, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del proprio provvedimento finale concernente il costo netto del servizio universale di ogni anno, l'ammontare della contribuzione a carico delle sole imprese che risultano debitrici».

3. L'art. 6, comma 3, lettera *a)* dell'Allegato 11 al Codice è modificato come segue: «comunicare alle imprese debitrici l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Autorità, di cui al precedente comma 2, lettera *k)*. Le imprese debitrici versano tali contributi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di versamento da parte del Ministero, con le seguenti modalità:».

4. L'art. 6, comma 3, lettera *c)* dell'Allegato 11 al Codice è modificato come segue: «corrispondere alle imprese incaricate di fornire il servizio universale le somme versate dalle imprese debitrici, in adempimento a quanto previsto dalla lettera *a)*, entro 30 giorni dall'ultimo versamento effettuato.».

5. L'art. 6, comma 3, lettera *d)* dell'Allegato 11 al Codice è modificato come segue: «inviare all'Autorità un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale, entro 45 giorni dalla corresponsione di cui alla lettera *c)*».

6. La formula di cui all'art. 6, comma 4, dell'Allegato 11 al Codice è modificata come segue: quota percentuale per l'operatore i-esimo.

$$= \frac{RL_i - RSU_i - (SI_i + AC_i + CT_i + RN_i + TV_i + CI_i)}{\sum_{i=l}^{n}[RL_i - RSU_i - (SI_i + AC_i + CT_i + RN_i + TV_i + CI_i)]} * 100$$

7. La legenda di cui all'art. 6, comma 4, dell'Allegato 11 al Codice è modificata come segue: «RL = Ricavi lordi di competenza economica dell'esercizio, relativi alla fornitura dei 1) servizi di telefonia vocale e di uso della rete telefonica pubblica, 2) servizi di selezione o preselezione del vettore, 3) servizi di collegamento a Internet su rete fissa, 4) servizi di linee affittate al dettaglio, 5) servizi di rivendita di capacità trasmissiva, 6) servizi di interconnessione, 7) servizi di affitto circuiti all'ingrosso, 8) servizi di roaming nazionale ed internazionale».

8. La legenda di cui all'art. 6, comma 4, dell'Allegato 11 al Codice è integrato dai commi 9 e 10 del presente articolo.

9. TV = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'art. 3 del presente allegato, per servizi di telefonia vocale.

10. CI = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'art. 3 del presente allegato, per servizi di collegamento a Internet.

11. I ricavi e costi di cui al comma 1 del presente art. includono almeno le voci dell'allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

12. Il meccanismo di esenzione è fissato nella misura del 0,5% dei ricavi netti calcolati sulla base della formula di cui al comma 6.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il costo netto del servizio universale 2004 e 2005 è calcolato sulla base del bacino di aree potenzialmente non remunerative, identificate secondo i criteri di cui all'art. 3 del presente provvedimento e sulla base della metodologia contabile utilizzata dall'Autorità per l'approvazione del calcolo del costo netto per l'anno 2003, di cui alla delibera n. 28/07/CIR.

2. Telecom Italia presenta all'Autorità, sulla base dei criteri contenuti nel precedente comma 1, il calcolo del costo netto del servizio universale degli esercizi 2004 e 2005 rispettivamente entro 75 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

3. Telecom Italia applica i criteri e le metodologie definite agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente provvedimento al calcolo del costo netto del servizio universale a partire dall'esercizio 2006, per un periodo non inferiore a tre esercizi contabili.

4. Telecom Italia presenta all'Autorità, sulla base dei criteri e della metodologia prevista dal presente provvedimento, entro 180 giorni dalla notifica dello stesso, il calcolo del costo netto del servizio universale dell'esercizio 2006.

5. Telecom Italia presenta all'Autorità, sulla base dei criteri e della metodologia prevista dal presente provvedimento, entro il 31 ottobre 2008, il calcolo del costo netto del servizio universale dell'esercizio 2007.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 6 febbraio 2008

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: D'ANGELO

ALLEGATO A
alla delibera n. 1/08/ CIR

Punto 11 dell'allegato B alla delibera n. 22/07/CIR: Metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale — Quesiti di cui al punto D

Sintesi dei contributi acquisiti dagli operatori nel corso della consultazione pubblica.

(11) Metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale.

1. L'Autorità, con la delibera n. 16/04/CONS, ha considerato i cambiamenti metodologici proposti da Europe Economics nell'esercizio di verifica 2002 come un miglioramento del calcolo del costo netto. Tuttavia l'Autorità ha ritenuto necessario che le modifiche di natura metodologica fossero valutate all'interno di un più ampio e sistematico processo di revisione metodologica da effettuare nel corso dell'attività di verifica del calcolo del costo netto per l'anno 2003.

2. La relazione finale di Europe Economics, relativa al costo netto dell'esercizio contabile 2003, riporta in modo separato le questioni di natura metodologica, alla base del calcolo del costo netto. In tale ambito Europe Economics ha trattato le questioni relative a:

* bacino di aree potenzialmente non remunerative;

* valorizzazione del capitale impiegato;

* cespiti completamente ammortizzati ma ancora in esercizio;

* tasso di remunerazione del capitale;

* efficienza dei costi operativi;

* minusvalenze e FCM;

* costi storici rispetto ai costi incrementali di lungo periodo.

3. L'Autorità ha rilevato la necessità di rivedere la metodologia di calcolo, al fine di stabilizzare la determinazione del costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale. L'Autorità ritiene quindi che i principali aspetti della metodologia di calcolo debbano essere disciplinati, a valle di un processo di consultazione che coinvolga gli operatori di telecomunicazioni, nell'ambito del provvedimento definitivo relativo al servizio universale 2003.

4. A tale riguardo, Europe Economics ha formulato una proposta all'Autorità affinché, attraverso un processo di consultazione, sia stabilita una metodologia che recepisca le principali questioni concernenti il calcolo del costo netto.

5. L'Autorità intende, quindi, sottoporre a consultazione pubblica le proposte di provvedimento in merito alle principali questioni metodologiche relative al calcolo del costo netto del servizio universale, le quali una volta approvate avrebbero efficacia per un periodo non inferiore a tre esercizi contabili (a partire dall'esercizio contabile 2006 incluso). Al riguardo, l'Autorità ha identificato tra le principali tematiche di natura metodologica:

a) criteri di definizione del bacino di aree potenzialmente non remunerative;

b) criterio di valorizzazione degli ammortamenti e del capitale impiegato;

c) determinazione del tasso di remunerazione del capitale applicabile ai servizi offerti in un contesto di servizio universale;

d) determinazione delle vite utili dei cespiti;

e) scelta tra Financial Capital Maintenance e Operating Capital Maintenance e trattamento delle minusvalenze;

f) uso dei costi storici o dei costi correnti quale base di valorizzazione dei cespiti impiegati nell'offerta dei servizi soggetti ad obblighi di servizio universale;

g) uso dei costi prospettici incrementali di lungo periodo;

h) riconoscimento, ai fini del finanziamento, dei soli costi afferenti ad un'efficiente fornitura degli obblighi di servizio universale;

i) definizione del bacino di apparecchi telefonici pubblici finanziabili attraverso il fondo del servizio universale e trattamento dei relativi vantaggi di mercato.

a) *Criteri di definizione del bacino di aree potenzialmente non remunerative.*

6. In merito al punto *a)*, l'Autorità ritiene che i criteri di identificazione *ex-ante* delle aree potenzialmente non remunerative debbano essere definiti in modo più puntuale, al fine di garantire che le aree, per le quali Telecom Italia richiede il finanziamento attraverso il fondo, non sarebbero servite in assenza di obblighi di servizio universale. In particolare, l'Autorità ritiene che un'area SL possa essere definita come potenzialmente non remunerativa allorquando siano verificati i requisiti sotto riportati, determinati secondo soglie definite dall'organismo indipendente, incaricato di verificare il costo netto 2004, ed approvati dall'Autorità:

l'area appartiene ad un luogo montuoso, secondo la definizione ISTAT;

il comune o la frazione del comune serviti dall'area SL sono caratterizzati da una bassa densità di popolazione in relazione ad una determinata soglia che indica la notevole dispersione della popolazione sul territorio;

l'area è caratterizzata da una lunghezza della rete di distribuzione secondaria superiore ad una prestabilita soglia che indica la notevole dispersione sul territorio della rete di distribuzione;

l'area, seppur situata in una zona di montagna, a bassa densità di popolazione e con una rete di distribuzione secondaria dispersa sul territorio, non è un'area turistica, industriale o con una certa presenza di clientela affari ovvero con caratteristiche socio-economiche da renderla potenzialmente remunerativa, secondo prestabilite soglie di valutazione;

l'area è caratterizzata da un reddito pro-capite del comune di appartenenza inferiore al reddito mediano nazionale;

l'area è servita da una centrale SL che utilizza la tecnologia trasmissiva PDH.

7. L'adozione di un bacino di aree potenzialmente non remunerative, all'interno del quale ricercare le aree servite effettivamente in perdita, implica che le eventuali aree profittevoli identificate *ex-post*, all'interno del suddetto bacino, siano computate a riduzione del costo netto complessivo del servizio di telefonia vocale. Tale meccanismo è giustificato dal fatto che le aree profittevoli, identificate all'interno del bacino, si configurano quali vantaggi di mercato derivanti a Telecom Italia in ragione degli obblighi di servizio universale, previsti dal quadro normativo.

b) *Criterio di valorizzazione degli ammortamenti e del capitale impiegato.*

8. Per quanto riguarda il punto *b)*, l'Autorità osserva che la valorizzazione del capitale impiegato attraverso la metodologica dei costi prospettici incrementali di lungo periodo può essere effettuata attraverso diversi criteri contabili. La metodologia dei costi incrementali implica ipotesi di efficienza sulle risorse di rete, anche se tali risorse sono effettivamente impiegate per adempiere agli obblighi di servizio universale. In tal senso, l'ipotesi di valorizzare il capitale impiegato al 50% della vita residua dei cespiti, non è incoerente con la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo e di impiego delle risorse di rete da parte di un generico operatore efficiente. D'altro canto, il criterio di valorizzazione del capitale impiegato al 50% del valore dei cespiti non è il criterio che garantisce il più elevato ritorno sull'investimento iniziale così come accade con altre metodologie contabili quali per esempio la rata. Tale criterio ha il vantaggio di prevenire oscillazioni sull'ammontare finale del costo netto derivanti dai periodi di sviluppo o riduzione degli investimenti. Si osserva in ogni modo che il criterio di valutazione del capitale impiegato al 50% della vita residua dei cespiti è applicabile esclusivamente nel caso in cui i cespiti completamente ammortizzati non sono imputati in alcun modo nei costi afferenti al servizio universale.

9. Altre metodologie di valorizzazione del capitale impiegato sono rappresentate dalla rata semplice e dal valore residuo contabile dei cespiti.

Fissato, il valore iniziale e la vita utile del cespite nonché il tasso di remunerazione del capitale, il metodo della rata consiste nel calcolo di una quota costante (rata) tale che al termine della vita utile del cespite è garantita la copertura del valore del cespite stesso e della remunerazione nel corso del tempo del suo valore residuo attraverso il tasso di remunerazione del capitale, fissato dall'Autorità. Tale metodo di valorizzazione del capitale può essere effettuato sia ipotizzando che il prezzo del cespite sia costante, sia che il prezzo vari in funzione del trend dei prezzi, valutato sulla base della metodologia dei costi correnti. Anche il metodo della rata semplice è applicabile esclusivamente nel caso in cui i cespiti completamente ammortizzati non sono imputati in alcun modo nei costi relativi al servizio universale.

10. Sia il metodo della rata sia il metodo del 50% del valore residuo del capitale, sono applicabili in un contesto di costi incrementali basati sui costi correnti. I costi correnti tuttavia sono riconducibili ai nuovi principi contabili internazionali, per quanto attiene la valorizzazione dell'attivo patrimoniale, attraverso il cosiddetto fair value. È quindi evidente che l'impiego dei costi correnti, così come di metodologie di valorizzazione degli ammortamenti e del capitale impiegato, in un contesto regolamentare, dovranno essere coerenti con i nuovi principi contabili internazionali.

11. Il metodo del valore residuo contabile dei cespiti (NBV/GBV) è il criterio tradizionale di valorizzazione del capitale impiegato ed è previsto dalla delibera n. 399/02/CONS per i cespiti afferenti alla rete di trasporto. Tale metodo ha il vantaggio di fornire un valore puntuale sul capitale impiegato, anche se l'impatto di tale valorizzazione sul costo netto complessivo può essere caratterizzato da oscillazioni di anno in anno, in ragione del peso degli investimenti o disinvestimenti in corso di realizzazione.

12. Il grafico seguente riporta l'andamento, nel corso del tempo, della valorizzazione della somma degli ammortamenti e del costo del capitale secondo i diversi criteri di calcolo e sulla base dell'ipotesi che il valore del cespite sia pari a 100, la sua vita utile pari a 10 anni e il tasso di remunerazione del capitale pari al 13,5%.

c) *Determinazione del tasso di remunerazione del capitale applicabile ai servizi offerti in un contesto di servizio universale.*

13. Per quanto concerne il metodo di determinazione del tasso di remunerazione del capitale, in un contesto di servizio universale (punto *c*), Europe Economics ha riportato nell'allegato 1 alla relazione finale sul calcolo del costo netto 2003, le proprie osservazioni in merito alla possibilità di determinare un costo del capitale specifico per le attività fornite nell'ambito del servizio universale.

14. Europe Economics ha, altresì, valutato la possibilità di diversificare il tasso di remunerazione del capitale per aggregati regolatori, in ragione del fatto che il servizio universale include, per larga parte, servizi che fanno uso prevalentemente delle risorse di accesso.

15. A tale proposito, l'Autorità ha rilevato che, sebbene la determinazione di un tasso di remunerazione del capitale differenziato per aggregati regolatori fornisca il corretto segnale al mercato sui costi finanziari dei servizi regolamentati, le modalità di calcolo risultano spesso difficoltose e i dati di ingresso non sempre reperibili. Come conseguenza i risultati del calcolo del costo del capitale sarebbero soggetti ad un elevato grado di arbitrarietà. Nell'ambito dell'analisi di mercato relativa ai servizi di accesso disaggregato di rete fissa, l'Autorità ha effettuato una dettagliata analisi al fine di determinare un tasso di remunerazione del capitale separato per gli aggregati accesso, trasporto e commerciale. Più in particolare, l'Autorità ha analizzato i coefficienti beta di operatori di telecomunicazioni italiani ed esteri fornitori di servizi di telefonia fissa e mobile nonché di servizi a larga banda. Si è provveduto altresì ad analizzare i coefficienti Beta di società italiane ed estere operanti in settori di pubblica utilità caratterizzati da diversi gradi di concorrenza come il settore idrico, aeroportuale, elettrico ed energetico. Al termine dell'analisi dei coefficienti beta di società italiane ed estere operanti nei settori di telecomunicazioni ed altri settori di pubblica utilità, l'Autorità ha concluso che, sebbene esistono metodologie consolidate per il calcolo di beta divisionali, i dati osservati (relativi a oltre 20 società) non consentono di identificare una relazione significativa tra rischio di impresa e grado di infrastrutturazione nelle reti di accesso e trasporto. L'Autorità ha quindi ritenuto che un coefficiente beta divisionale (Accesso e Trasporto) non era allo stato determinabile ai fini del calcolo del costo del capitale.

16. Si osserva tuttavia che un tasso di remunerazione del capitale specifico per il servizio universale, può essere determinato a prescindere dal calcolo di un costo del capitale divisionale, separato per aggregati regolatori. Le attività di servizio universale, infatti, sono soggette ad un rischio di impresa nullo o estremamente basso in ragione del fatto che le perdite, derivanti da tali attività, sono finanziate da altri operatori di mercato, attraverso il meccanismo di ripartizione del costo netto.

17. Il grafico, riportato a fini puramente espositivi, mostra le dinamiche di una struttura finanziaria [1] in funzione della dimensione economica dell'impresa e del rischio di impresa derivante dal grado di regolamentazione cui è soggetto l'operatore. Nel caso specifico, il servizio universale nel settore delle telecomunicazioni italiano rappresenta la forma di regolamentazione più incisiva, anche alla luce del fatto che gli obblighi derivanti dal servizio universale sono forniti da un unico operatore di rilevanza internazionale e di grandi dimensioni economiche.

18. Anche il coefficiente beta varia in funzione della maggiore o minore remunerazione del capitale proprio richiesta dagli investitori, rispetto ad un mercato finanziario di riferimento, a seconda del rischio di impresa che caratterizza l'operatore. Dal grafico [2], risulta evidente che in un contesto in cui il rischio di impresa è molto basso, come nel caso del servizio universale, il coefficiente beta, può assumere valori molto diversi da quelli caratterizzanti un operatore considerato nel suo complesso.

L'Autorità, sulla base di quanto premesso e di quanto prospettato da Europe Economics in merito al confronto internazionale, con le esperienze australiane e neozelandesi, ritiene che il coefficiente beta, possa essere differenziato tenendo conto delle caratteristiche di funzionamento del servizio universale. Conseguentemente il livello di gearing dovrà collocarsi al massimo dell'intervallo, definito nell'allegato A1 alla delibera n. 4/06/CONS.

d) *Determinazione delle vite utili dei cespiti.*

19. Nel corso della verifica del calcolo del costo netto (punto *d*), Europe Economics ha inteso introdurre, rispetto alla verifica del 2002, un'ulteriore modifica, di natura metodologica, legata alla determinazione delle vite utili dei cespiti impiegati nella fornitura del servizio universale. Al riguardo, l'Autorità osserva che il quadro regola-

[1] Il cosiddetto Gearing, formalmente indicato con D/(D+E): indica il rapporto tra ammontare dei debiti e il capitale complessivo dell'impresa.

[2] Il grafico riporta dati a fini puramente espositivi.

mentare vigente in materia di contabilità regolatoria non prevede la modifica delle vite utili dei cespiti, per riflettere il maggiore o minore utilizzo da parte dell'operatore rispetto al proprio piano di ammortamenti. Addirittura, la delibera n. 399/02/CONS, relativa alle linee guida per l'introduzione dei costi correnti, prevede che le vite utili dei cespiti siano uguali a quelle utilizzate ai fini della predisposizione del bilancio civilistico. Peraltro, Telecom Italia ha facoltà nella predisposizione della contabilità generale di variare la vita utile dei cespiti in funzione del depauperamento effettivo dei cespiti stessi.

20. L'Autorità, pertanto, ritiene che le vite utili dei cespiti debbano essere le stesse di quelle impiegate nella predisposizione del bilancio civilistico, senza alcun tipo di deroga derivante da ipotesi legate ad un contesto di efficienza di un generico operatore, fornitore del servizio universale. L'Autorità ritiene infine che i cespiti completamente ammortizzati debbano essere esclusi dal calcolo del costo netto del servizio universale, sia per quanto concerne le voci di ammortamento, sia per quanto attiene le relative voci del capitale impiegato.

e) *Scelta del FCM / OCM e trattamento delle minusvalenze.*

f) *Uso dei costi storici o dei costi correnti quale base di valorizzazione dei cespiti impiegati nell'offerta dei servizi soggetti ad obblighi di servizio universale.*

g) *Uso dei costi prospettici incrementali di lungo periodo.*

h) *Riconoscimento, ai fini del finanziamento, dei soli costi afferenti ad un efficiente fornitura degli obblighi di servizio universale.*

21. In merito ai punti da *e)* a *h)*, Europe Economics, fa rilevare che i modelli a costi incrementali di lungo periodo sono implementati per fornire un segnale agli operatori di mercato in un contesto concorrenziale circa la scelta ottimale tra la realizzazione di infrastrutture di rete proprietarie e l'acquisto di servizi all'ingrosso dall'operatore storicamente dominante nel settore delle telecomunicazioni. In un ambito di servizio universale, invece, i costi dovrebbero essere valorizzati attraverso i costi effettivamente sostenuti (costi storici) dal soggetto fornitore, il quale percepisce un finanziamento dagli operatori di mercato attraverso il fondo del servizio universale.

22. L'attuale calcolo del costo netto del servizio universale è fondato su ipotesi di un'efficiente impiego di risorse da parte di un generico operatore attraverso la metodologia contabile dei costi prospettici incrementali di lungo periodo (la cui base di costo è data dai costi correnti per tutti i cespiti impiegati), sulla base di quanto previsto dall'Allegato 11 al Codice.

23. L'Autorità osserva che l'impiego della metodologia dei costi prospettici incrementali di lungo periodo non è pertinente in un contesto, quale il servizio universale, dove i meccanismi di mercato falliscono e nessun processo competitivo è presente nel meccanismo di ripartizione del costo netto finalizzato al finanziamento degli obblighi di servizio universale. In assenza di meccanismi competitivi tra operatori per la fornitura del servizio universale, il finanziamento dello stesso dovrebbe essere basato sui costi e i ricavi effettivamente sostenuti e conseguiti, nell'esercizio contabile di pertinenza, per fornire le prestazioni previste dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59 comma 2 del Codice.

24. I costi incrementali di lungo periodo presuppongono, invece, valutazioni legate al lungo periodo in un contesto prospettico, secondo metodologie non consolidate a livello internazionale, spesso in deroga ai principi contabili generali.

25. Nell'ambito delle analisi di mercato relative ai mercati 8, 9, 10 nonché 13 e 14, l'Autorità ha, inoltre, espresso l'orientamento di non utilizzare la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo per la determinazione dei costi dei servizi all'ingrosso inclusi in tali mercati. Ad analoghe conclusioni è pervenuta l'Autorità di regolamentazione britannica (OFCOM) la quale ha provveduto ad abbandonare la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo a favore dei costi correnti e dei costi effettivamente sostenuti nella rete di accesso.

26. I servizi inclusi nel contenuto del servizio universale usano risorse di rete afferenti sia all'aggregato trasporto, sia all'aggregato accesso, sebbene quest'ultimo assuma, in termini di valorizzazione, un peso maggiormente significativo sul totale del costo netto.

27. Il quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria, prevede che i cespiti dell'aggregato regolatorio rete di accesso siano valorizzati a costi storici e che i cespiti degli aggregati regolatori trasporto e commerciale, siano valorizzati a costi correnti.

28. L'Autorità ritiene pertanto che, coerentemente con gli obblighi di contabilità regolatoria vigenti, i cespiti impiegati per fornire il servizio universale debbano essere valorizzati a costi storici, per quanto attiene ai cespiti dell'aggregato regolatorio rete di accesso, e a costi correnti per quanto riguarda i cespiti degli aggregati regolatori trasporto e commerciale, impiegando il metodo del valore residuo contabile (NBV/GBV). In tale ambito, Telecom Italia dovrà imputare nel calcolo del costo netto esclusivamente i costi che avrebbe potuto evitare di sostenere in assenza di obblighi di servizio universale ed afferenti ad un'efficiente fornitura dei servizi in essi inclusi. Telecom Italia dovrà, pertanto, escludere da tale calcolo i costi derivanti dall'impiego di risorse non necessarie alla fornitura dei servizi e che comunque non sarebbero utilizzate da un generico operatore efficiente.

29. Un passaggio dai costi prospettici incrementali di lungo periodo, ai costi correnti ovvero ai costi storici, per il calcolo del costo netto, richiede comunque una modifica da parte dell'Autorità dell'Allegato 11 al Codice, una volta acquisito il parere del Ministero delle comunicazioni.

i) *Definizione del bacino di apparecchi telefonici pubblici finanziabili attraverso il fondo del servizio universale e trattamento dei relativi vantaggi di mercato.*

30. Per quanto concerne il servizio di telefonia pubblica, si pone il problema di qualificare il comportamento di un operatore efficiente, che massimizza il proprio profitto, con riferimento all'istallazione di apparecchi telefonici pubblici (ATP) in un contesto di obblighi di servizio universale.

31. Con la delibera n. 290/01/CONS, l'Autorità ha definito i criteri qualitativi e quantitativi per individuare il numero minimo di apparecchi telefonici pubblici che soddisfa le esigenze degli utenti finali.

32. Il parco di apparecchi telefonici pubblici installati da Telecom Italia sul territorio nazionale può essere suddiviso in macrocategorie costituite di diversi sottoinsiemi. In particolare dato il numero totale di ATP presenti sul territorio, il numero minimo di ATP installate in ragione degli obblighi di servizio universale, derivanti dalla delibera n. 290/01/CONS, rappresenta il primo sottoinsieme rilevante ai fini della valutazione del costo netto della telefonia pubblica. Nell'ambito di tale sottoinsieme sono quindi identificati separatamente due ulteriori sottoinsiemi relativi agli ATP profittevoli e agli ATP non profittevoli.

La figura riporta la classificazione degli apparecchi telefonici pubblici installati sul territorio nazionale in funzione degli obblighi di servizio universale e del livello di profittevolezza.

33. Le risultanze delle attività di verifica mostrano che Telecom Italia in molte aree ha installato un numero di apparecchi telefonici pubblici superiore al numero minimo richiesto dalla delibera n. 290/01/CONS [3].

34. In tale situazione, è necessario stabilire quali ATP debbano essere identificati come appartenenti agli obblighi previsti dalla delibera n. 290/01/CONS e quali debbano essere considerati come liberamente installati da Telecom Italia. È, inoltre, essenziale valutare l'in-

[3] A titolo di esempio, si possono essere configurate situazioni nelle quali il fornitore del servizio universale ha installato un certo numero di ATP (per es. 8) in un centro abitato con 1.000, per il quale la delibera n. 290/01CONS prevede un numero inferiore di apparecchi.

fluenza della presenza degli ATP in eccesso, rispetto agli obblighi di servizio universale, al fine di valutare eventuali vantaggi di mercato derivanti da tali obblighi. L'attuale metodologia di calcolo del costo netto della telefonia pubblica prevede, infatti, che parte dei ricavi degli ATP in eccesso siano attribuiti in riduzione del relativo costo netto.

35. Sulla base di quanto premesso, l'Autorità ritiene che l'approccio seguito da Europe Economics in merito al trattamento degli ATP, sia corretto ai fini del calcolo del costo netto e dei vantaggi di mercato.

(11.1) Il finanziamento del servizio universale.

36. In merito al finanziamento del costo netto del servizio universale, l'Autorità ha rilevato che dal 1999 taluni operatori di rete fissa sono esclusi dalla contribuzione al fondo in ragione del meccanismo di esenzione nonostante abbiano conseguito margini operativi e fatturati crescenti. L'esenzione della contribuzione al fondo è stabilita in relazione all'1% dei ricavi netti calcolati sulla base delle voci di costo e di ricavo previste dall'Allegato 11 al Codice. Affinché il meccanismo di ripartizione del costo netto possa minimizzare le distorsioni di mercato, deve includere la più ampia base possibile di operatori. L'ampliamento della base di operatori contribuenti al fondo presuppone la riduzione della soglia di esenzione attualmente fissata all'1% dei ricavi netti.

37. L'Autorità osserva tuttavia che il calcolo della soglia dell'1% non include i costi ed i ricavi relativi ai servizi di accesso e ai servizi a larga banda nonostante il contenuto del servizio universale attualmente oggetto di finanziamento si basi fondamentalmente sulla fornitura del servizio di accesso.

38. L'inclusione dei ricavi e costi dei servizi di accesso e dei servizi a larga banda richiede la modifica dell'Allegato 11 al Codice, sentito il parere del Ministero delle comunicazioni.

39. L'Autorità ritiene che la soglia di esenzione debba essere rivista congiuntamente ad una definizione puntuale delle voci di costo e di ricavo che meglio qualificano gli operatori che devono contribuire al costo netto del servizio universale.

L'Autorità ritiene infine che le quote di contribuzione al fondo devono essere calcolate anche sulla base dei ricavi riferibili ai servizi di accesso al dettaglio e all'ingrosso, nonché dei costi sostenuti nei confronti di altre imprese per i servizi di accesso.

D. Quesito relativo alla sezione (11)
Si condivide l'orientamento espresso dall'Autorità in merito:
D.1 ai criteri di definizione del bacino di aree potenzialmente non remunerative;
D.2 al criterio di valorizzazione degli ammortamenti e del capitale impiegato;
D.3 alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale applicabile ai servizi offerti in un contesto di servizio universale;
D.4 alla scelta del FCM rispetto al OCM nonché al trattamento delle minusvalenze;
D.5 all'uso dei costi correnti rispetto ai costi storici per la valorizzazione dei cespiti impiegati nell'offerta dei servizi soggetti ad obblighi di servizio universale;
D.6 all'uso, nel calcolo del costo netto, delle basi costo storico e correnti rispettivamente per la valorizzazione dei cespiti relativi all'aggregato accesso e all'aggregato trasporto e di un uso efficiente delle risorse impiegate nella fornitura del servizio universale da parte di un generico operatore;
D.7 alla definizione del bacino di apparecchi telefonici pubblici finanziabili attraverso il fondo del servizio universale e al trattamento dei relativi vantaggi di mercato;
D.8 all'inclusione nel calcolo delle quote di contribuzione al fondo anche dei costi e dei ricavi derivanti dai servizi di accesso;
D.9 all'opportunità di ridurre la soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo, al fine di minimizzare le distorsioni di mercato.

LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SUI QUESITI DA D.1 A D.9

40. In merito al quesito D.1, Telecom Italia in via generale ritiene che anche per il 2004 e per il 2005 il bacino debba rimanere stabile, secondo le modalità prescritte dalla delibera n. 14/02/CIR. Telecom Italia, inoltre, ribadisce che la ridefinizione dei criteri per l'individuazione del bacino delle aree potenzialmente non remunerative debba essere fatta dall'Autorità e non dal Revisore in fase di verifica del costo netto, ovvero *ex post*.

Di seguito si riporta, sinteticamente, la posizione di Telecom Italia circa i parametri proposti dall'Autorità ai fini della definizione del bacino delle aree potenzialmente non remunerative.

41. Telecom Italia non condivide la proposta dell'Autorità di considerare come aree potenzialmente non remunerative solo le aree caratterizzate da luogo montuoso. Telecom Italia afferma, infatti, che la configurazione del territorio non può essere considerata come un fattore significativo per individuare le aree ad alto costo da inserire nel bacino delle aree potenzialmente non remunerative.

42. Telecom Italia ritiene che il parametro relativo alla densità di popolazione non sia adatto per la selezione delle aree non remunerative poiché risente dei confini amministrativi del territorio e delle caratteristiche specifiche del territorio comunale.

43. Riguardo al parametro relativo alla lunghezza della rete di distribuzione che, se risulta superiore a una determinata soglia indica la notevole dispersione sul territorio della rete di distribuzione individuando la presenza di un'area non remunerativa, Telecom Italia afferma di condividere l'approccio concettuale adottato dall'Autorità ma non l'utilizzo di tale specifico indicatore per misurare la dispersione sul territorio della rete di distribuzione. Considerare solamente la rete di distribuzione secondaria, a detta di Telecom Italia, è limitativo poiché non è solo questa a dimostrare la dispersione della popolazione sul territorio, bensì (e principalmente) la lunghezza dell'intera rete di distribuzione (primaria + secondaria).

44. Telecom Italia condivide che aree con certa presenza di clientela affari non debbano essere inserite nel bacino delle aree potenzialmente non remunerative, tale parametro, in associazione con quello relativo al reddito pro-capite del comune, permetterà di fatto anche di assicurare l'esclusione delle zone turistiche e/o industriali.

45. Telecom Italia non condivide la proposta dell'Autorità relativa a considerare come parametro per l'individuazione delle aree non remunerative la presenza di un reddito pro-capite del comune di appartenenza inferiore al reddito mediano nazionale.

46. Telecom Italia non condivide la proposta dell'Autorità di utilizzare come parametro per l'individuazione delle aree non remunerative la presenza di una centrale SL che utilizza la tecnologia trasmissiva PDH. La presenza o meno di tale tecnologia, secondo la società, non rappresenta un indice di costosità ma meramente una conseguenza di scelte di investimento specifiche.

47. Alla luce delle suddette considerazioni, Telecom Italia nel proprio contributo propone di utilizzare i seguenti parametri:

parametri	Soglia di cut off
Numero di coppie uscenti dall'SL	Numero di coppie uscenti minore di 2.500
Lunghezza della rete di distribuzione	Valore medio
Reddito pro-capite	Percentile del 75%
Percentuale dell'utenza affari	Percentile del 75%

48. Telecom evidenzia che l'utilizzo del percentile del 75% come soglia di cut off permetterebbe di ovviare al basso potere discriminante dei parametri relativi al reddito pro-capite e alla percentuale

dell'utenza affari. Inoltre, si afferma che affinché l'area possa essere inserita nel bacino delle aree potenzialmente non remunerative tutti i predetti requisiti devono essere congiuntamente verificati.

49. Telecom Italia è favorevole alla cristallizzazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative per un periodo di tre anni, sia in considerazione della lunga vita utile degli assets necessari alla fornitura del servizio universale, sia per motivi di semplificazione del calcolo della verifica del costo netto.

50. Relativamente all'affermazione dell'Autorità secondo la quale «L'adozione di un bacino di aree potenzialmente non remunerative, all'interno del quale ricercare le aree servite effettivamente in perdita, implica che le eventuali aree profittevoli identificate ex-post, all'interno del suddetto bacino, siano computate a riduzione del costo netto complessivo del servizio di telefonia vocale. Tale meccanismo è giustificato dal fatto che le aree profittevoli, identificate all'interno del bacino, si configurano quali vantaggi di mercato derivanti a Telecom Italia in ragione degli obblighi di servizio universale, previsti dal quadro normativo», Telecom Italia nel contributo alla consultazione pubblica afferma di non ritenere che il quadro normativo vigente includa un vantaggio di mercato tale da consentire all'Autorità di effettuare la predetta «manovra di compensazione». La normativa vigente, infatti, elenca i benefici all'art. 6, comma 2, lettera *b)* dell'allegato 11 al Codice.

51. Un operatore di telefonia mobile (Vodafone) afferma in linea generale che la finalità da perseguire nella determinazione del costo netto del SU non sia quella della stabilità del valore, ma di garantire al fornitore il rimborso dei costi calcolati sulla base di un efficiente impiego delle risorse da parte di un generico operatore attraverso la metodologia contabile dei costi prospettici incrementali di lungo periodo.

52. Nello specifico, riguardo ai parametri proposti dall'Autorità per la definizione del bacino di aree non remunerative, l'operatore afferma di condividere l'utilizzo del parametro relativo all'appartenenza dell'area potenzialmente non remunerativa a un luogo montuoso secondo la definizione ISTAT. Riguardo al parametro relativo alla densità della popolazione, si afferma che si ritiene necessario porre un limite superiore, ovvero, che la ricerca delle aree nelle zone montuose sia limitata a quei comuni con una popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti. All'interno di tale numero dovranno essere isolati i comuni e frazioni in cui la densità abitativa sia inferiore a quella media dei comuni siti in zone montuose con meno di 5.000 abitanti di almeno un 20%. Aree con densità prossima alla media di riferimento non sono, per definizione, caratterizzate da una dispersione che rende oneroso l'investimento.

53. L'operatore suddetto ritiene valido il parametro relativo alla lunghezza della rete di distribuzione secondaria, ma propone di adottare il correttivo secondo il quale la lunghezza della rete di distribuzione secondaria sia maggiore di almeno il 20% della lunghezza media di tale rete. Si ritiene condivisibile anche l'utilizzo del parametro relativo alla considerazione della presenza di utenza affari, ma si afferma che la proporzione tra utenza affari e utenza totale dovrebbe essere inferiore di almeno un 15-20% della proporzione media all'interno delle aree selezionate con i parametri suddetti.

54. Relativamente alla considerazione del reddito pro-capite quale parametro per l'individuazione delle aree non remunerative, l'operatore suddetto nel proprio contributo suggerisce di fare riferimento a un reddito pro-capite del comune inferiore di almeno un 15-20% del reddito medio dei comuni rientranti nelle aree selezionate sulla base dei criteri suddetti.

La considerazione del parametro relativo alla presenza di tecnologia trasmissiva PDH viene ritenuta corretta poiché l'implementazione della rete SDH, più evoluta, viene effettuata solo laddove i ritorni per la fornitura del servizio siano tali da far prevedere un'adeguata copertura dell'investimento più un ragionevole ritorno sullo stesso. L'operatore afferma che solo la contestuale presenza dei parametri suddetti possa far considerare come potenzialmente non remunerative le aree oggetto di analisi.

55. Un operatore mobile (Wind) concorda con la proposta dell'Autorità di definire un'area come potenzialmente non remunerativa quando siano verificati contemporaneamente tutti i requisiti individuati. Peraltro, nel proprio contributo afferma che per tutti i requisiti per i quali sia necessario definire delle soglie, l'Autorità nella delibera n. 22/06/CIR dichiara che esse dovranno essere «definite dall'organismo indipendente incaricato di verificare il costo netto 2004». L'operatore ritiene opportuno che la definizione di tali soglie sia sottoposta a consultazione pubblica.

56. Relativamente all'utilizzo del parametro relativo alla presenza della tecnologia trasmissiva PDH, l'operatore suddetto afferma la necessità che tale requisito possa essere utilizzato per l'individuazione delle aree potenzialmente non remunerative solamente nel caso in cui siano verificati contemporaneamente anche tutti gli altri requisiti individuati dall'Autorità.

57. Per quanto concerne il quesito D.2, Telecom Italia ritiene che tale aspetto non può essere trattato separatamente rispetto al tema dei costi prospettici incrementali di lungo periodo (LRIC), cioè quelli di una rete «ideale», in tale contesto Telecom Italia condivide pienamente l'affermazione dell'Autorità che «l'ipotesi di valorizzare il capitale impiegato al 50% della vita residua dei cespiti, non è incoerente con la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo e di impiego delle risorse di rete da parte di un generico operatore efficiente». Tuttavia, Telecom Italia non comprende l'affermazione successiva in cui l'Autorità afferma: «si osserva in ogni modo che il criterio di valutazione del capitale impiegato al 50% della vita residua dei cespiti è applicabile esclusivamente nel caso in cui i cespiti completamente ammortizzati non sono imputati in alcun modo nei costi afferenti al servizio universale». Tale affermazione, secondo Telecom Italia, unita alle considerazioni avanzate dal Revisore, sembra portare alla conclusione che il criterio usato da Telecom Italia non può essere impiegato nel caso concreto in quanto esisterebbero cespiti completamente ammortizzati imputati nei costi afferenti al servizio universale.

58. Telecom Italia nel contributo afferma che nel calcolo del costo netto non vengono inseriti cespiti completamente ammortizzati e, pertanto, la metodologia del 50% non ha ragione di essere abbandonata.

59. Telecom Italia condivide anche il metodo della rata, mentre ritiene inappropriato nel contesto del servizio universale l'uso del metodo che si basa sul rapporto tra Net Book Value e Gross Book Value (NBV/GBV), tale metodo non ha alcuna valenza in un modello di costo incrementale (come richiesto dall'allegato 11 al Codice) teso a valutare costi prospettici efficienti.

60. Gli operatori mobili intervenuti nella consultazione (Vodafone e Wind) ritengono maggiormente condivisibile tra le metodologie per la valorizzazione degli ammortamenti e del capitale impiegato quella del valore residuo dei cespiti (NBV/GBV). Tale metodologia è anche coerente con quanto previsto dalla delibera n. 399/02/CONS.

61. Un operatore mobile (Vodafone) evidenzia che non ritiene condivisibile l'adozione dell'ipotesi di valorizzazione del capitale impiegato al 50% della vita residua dei cespiti, tale assunzione, infatti, non sarebbe supportata da alcuna evidenza documentale. L'operatore ritiene anche la metodologia della rata semplice non condivisibile, essa pur essendo meno arbitraria del criterio del 50% della vita utile, non risulta rispondere alle finalità del servizio universale. L'operatore comunque evidenzia, nel proprio contributo, che nella scelta della metodologia da utilizzare si deve tenere conto del fatto che la finalità del calcolo del costo netto è esclusivamente quella di consentire a un operatore efficiente il rimborso dei costi sostenuti.

62. Per quanto attiene il quesito D.3, Telecom Italia non condivide l'orientamento espresso dall'Autorità in merito alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale applicabile ai servizi offerti in un contesto di servizio universale.

63. Telecom Italia concorda con l'Autorità sull'inopportunità di determinare un tasso di remunerazione del capitale differenziato per aggregati regolatori, sia per ragioni di tipo generale/finanziario che di business/regolamentare.

64. Il servizio universale è soltanto uno degli elementi che compongono il «portafoglio servizi» dell'impresa, ne deriva che il rischio relativo va considerato a livello di portafoglio, poiché le componenti impiantistiche sottostanti vengono utilizzate per servizi diversi e di conseguenza a esse non può essere associato un rischio specifico.

65. Il rischio nell'accezione economica è costituito dalla probabilità che i risultati di una determinata scelta o decisione possano essere diversi da quelli attesi. Il rendimento negativo conseguito dall'operatore che sceglie di fornire il servizio universale è negativo e certo nella sua esistenza, è incerto nell'ammontare in quanto tale rendimento negativo è dato dal costo netto totale moltiplicato per la quota di contribuzione al fondo a carico di Telecom Italia, valutabile ex-ante, ma quantificabile con esattezza solo ex-post. È da rigettare l'affermazione dell'Autorità secondo la quale «le attività di SU sono soggette ad un rischio di impresa nullo o estremamente basso in ragione del fatto che le perdite, derivanti da tali attività, sono finanziate da altri operatori di mercato, attraverso il meccanismo di ripartizione del costo netto». Gli altri operatori, infatti, ripagano solo una quota del costo netto che in gran parte rimane a carico di Telecom Italia; inoltre la contribuzione non è relativa ai costi effettivamente sostenuti, ma ai costi, quantificati dal Revisore, che un operatore ideale sosterrebbe. Telecom Italia afferma che, poiché nessuno investirebbe in un progetto con rendimento negativo, l'azionista Telecom Italia investe nell'impresa Telecom Italia e non nel servizio universale e il rendimento da lui atteso non può essere che determinato in base al CAPM, come indicato dall'Autorità stessa nella delibera n. 4/06/CONS.

66. Gli operatori mobili intervenuti alla consultazione pubblica (Vodafone e Wind) ritengono corretto procedere al calcolo di un costo medio specifico del capitale per il servizio universale nelle aree uso in luogo di un costo medio ponderato del capitale applicato a tutta la rete di Telecom Italia. Tale rete, infatti, in altri contesti regolamentari, è stata suddivisa in incrementi (accesso, trasporto e commerciale) ossia parti del business che rappresentano specifiche caratteristiche dal lato dell'offerta. L'aggregato da considerare nel contesto oggetto della consultazione pubblica è quello relativo all'aggregato dell'accesso, in quanto la rete d'accesso di Telecom Italia è soggetta agli obblighi di servizio universale.

67. Gli operatori suddetti affermano che per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale applicabile ai servizi offerti in un contesto di servizio universale, essendo l'esposizione ai rischi della rete d'accesso minore di quella di trasporto e molto paragonabile a quello delle imprese di pubblica utilità, il valore del coefficiente beta nel caso del servizio universale deve essere molto più basso rispetto a quello relativo al totale delle attività di Telecom Italia.

68. Un operatore (Vodafone) ritiene necessario che l'Autorità effettui una ulteriore e specifica consultazione o istituisca un apposito gruppo di lavoro per approfondire il tema relativo alla possibilità di costruire un coefficiente beta differenziato per aggregati di rete.

69. Il suddetto operatore, con riferimento alla determinazione della vita utile dei cespiti impiegati nella fornitura del servizio universale, ritiene condivisibile non introdurre una modifica nelle medesime al fine di riflettere il maggiore o minore utilizzo del cespite da parte dell'operatore rispetto al proprio piano di ammortamento. La delibera n. 399/02/CONS prevede che le vite utili dei cespiti siano uguali a quelle utilizzate ai fini della predisposizione del bilancio civilistico. Il mancato allungamento della vita utile dei cespiti comporta conseguentemente che i cespiti completamente ammortizzati siano esclusi dal calcolo del costo netto, si tratta di cespiti completamente recuperati e, pertanto, si concorda con l'Autorità che tali cespiti siano esclusi dal calcolo del costo netto sia con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, sia delle relative voci del capitale impiegato.

70. Con riferimento al quesito D.4, Telecom Italia ritiene che entrambi i metodi siano applicabili in un contesto del calcolo del costo netto del servizio universale. L'OCM è applicabile con il «metodo del 50%», l'FCM con quello della rata. Telecom Italia ha contestato il metodo FCM esclusivamente perché ritenuto un punto di discontinuità rispetto all'approccio adottato dal 1998 al 2002. Telecom Italia afferma che le Autorità di regolamentazione europee ritengono ammissibili entrambi i metodi, l'OCM - applicato dal 1998 al 2002 - è riconosciuto valido e appropriato a livello internazionale.

71. Per quanto riguarda il trattamento delle minusvalenze Telecom Italia afferma che il Revisore deroga alle delibere dell'Autorità sottolineando che il metodo FCM (NBV/GBV) proposto dal Revisore è regolato dalla delibera n. 399/02/CONS che non prevede che il recupero delle minusvalenze debba avvenire condizionatamente a «fattori di efficienza», ma prevede, invece, che tutte le minusvalenze siano recuperate.

72. Un operatore di telefonia mobile (Wind) condivide la scelta del metodo FCM poiché, essendo coerente con la Raccomandazione della Commissione europea, con la delibera n. 399/02/CONS e con l'applicazione di un tasso nominale del costo del capitale, risulta idoneo a fornire le informazioni necessarie per definire il mantenimento del valore reale del capitale e misurare l'effettiva redditività del patrimonio.

73. Un operatore mobile (Vodafone) rispondendo congiuntamente ai quesiti relativi ai punti D4, D5, D6, riconoscendo la difficoltà nella realizzazione di modelli di costo incrementale, ritiene condivisibile la possibilità di adottare modelli di costo diversi, purché venga esplicitamente previsto che, nell'ambito di tali modelli, saranno ammissibili nella sfera del costo netto solamente i costi efficienti e improntati a un operatore efficiente. Ritiene condivisibile una valorizzazione dei cespiti dell'aggregato regolatorio della rete di acceso a costi storici e dei cespiti degli aggregati regolatori trasporto e commerciale a costi correnti impiegando il metodo del valore residuo contabile (NBV/GBV). L'operatore concorda sul fatto che la sostituzione della metodologia prospettica incrementale di lungo periodo prevista dal Codice, richieda una modifica dell'allegato 11 allo stesso, sentito il parere del Ministero delle comunicazioni. Con riferimento al calcolo della quota di deprezzamento l'operatore ritiene corretta l'adozione della metodologia FCM.

74. In risposta ai quesiti D.5 e D.6, Telecom Italia evidenzia che il modello LRIC utilizzato per il servizio universale presenta numerosi fattori di efficienza legati, ad esempio, all'eliminazione delle infrastrutture condivise dai cavi della rete in rame, la previsione della valorizzazione di cespiti moderni diversi da quelli effettivamente in campo, la mancata considerazione dei reparti di riserva, la scelta degli apparecchi di telefonia pubblica a prescindere dagli apparecchi in campo. La CCA FCM è una metodologia di rivalutazione dei costi sostenuti per la costruzione della rete effettivamente in campo, l'applicazione di tale metodologia comporterebbe l'utilizzo nel calcolo di una configurazione di full cost. In pratica nel calcolo del costo netto andrebbero considerati tutti i costi attribuiti direttamente o indirettamente al servizio universale. Telecom Italia ritiene che, per la valorizzazione dei cespiti impiegati nell'offerta dei servizi soggetti a obblighi di servizio universale, debba continuare ad avvenire in base a un approccio LRIC con una base di costo corrente.

75. Relativamente al quesito D.6, Telecom Italia non condivide l'orientamento espresso dall'Autorità in merito all'uso delle basi dei costi storici e correnti rispettivamente per la valorizzazione dei cespiti relativi all'aggregato accesso e trasporto. Inoltre, ritiene che fattori di efficienza delle risorse impiegate debbano essere considerati soltanto in caso di un approccio di tipo LRIC. Telecom Italia afferma che l'allegato 11 al Codice specifica che i ricavi e i costi da considerare nel calcolo del costo netto sono evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo. Pertanto, i costi storici non sono applicabili in tale contesto e per lo stesso motivo non è applicabile il rapporto NBV/GBV per la determinazione del valore del capitale impiegato. Telecom Italia ritiene non perseguibili e giuridicamente non giustificate metodologie «parametriche»e ritiene che esse siano inammissibili in un contesto di calcolo del costo netto del servizio universale.

76. Un operatore mobile (Wind) concorda con l'orientamento espresso dall'Autorità secondo cui i cespiti impiegati per fornire il servizio universale debbano essere valorizzati a costi storici, per quanto attiene ai cespiti dell'aggregato regolatorio rete di accesso, e a costi correnti per quanto riguarda i cespiti degli aggregati regolatori tra-

sporto e commerciale, impiegando il metodo del valore residuo contabile (NBV/GBV). I cespiti completamente ammortizzati devono essere esclusi dal calcolo del costo netto del servizio universale e devono concorrere alla definizione del rapporto NBV/GBV ma non possono essere inclusi nel valore lordo di sostituzione (GRC).

77. In merito al quesito D.7, Telecom Italia prende atto dell'interpretazione data dall'Autorità sulla composizione del parco impianti di telefonia pubblica sufficienti ad assolvere gli obblighi di servizio universale in base alla normativa vigente, ivi inclusi gli obblighi di cui alla delibera n. 290/01/CONS.

78. Gli operatori mobili intervenuti alla consultazione pubblica (Wind e Vodafone) concordano con l'orientamento espresso dall'Autorità e ritengono che la modalità adottata da Revisore sia conforme alle prescrizioni della delibera n. 290/01/CONS e alle finalità del calcolo del costo netto del servizio universale.

79. Un operatore mobile (Wind) evidenzia, peraltro, che non è detto che tutti gli apparecchi telefonici pubblici non profittevoli in un'area siano da classificare come apparecchi telefonici pubblici a fini di servizio universale in quanto, ad esempio, per un errore di valutazione dell'operatore incaricato della fornitura del servizio universale potrebbero essere gli apparecchi pubblici in eccesso a essere non profittevoli. Pertanto, l'operatore suddetto ritiene che la soluzione indicata dal Revisore rappresenti una stima per difetto dei reali ricavi da dedurre dal costo della telefonia pubblica. Una soluzione percorribile potrebbe essere quella di considerare come apparecchi telefonici pubblici a fini di servizio universale per prime le postazioni pubbliche profittevoli (in ordine decrescente di profitto).

80. Relativamente al quesito D.8, Telecom Italia non ravvede ragioni per modificare la normativa vigente in materia di determinazione delle quote di contribuzione e ritiene che non debbano essere inclusi i ricavi da «accesso» e ciò perché l'esplicita indicazione che il meccanismo di ripartizione è correlato all'utilizzazione delle reti indica che i ricavi da prendere in considerazione sono esclusivamente quelli legati all'utilizzazione effettiva delle reti, cioè i ricavi correlati all'espletamento (consumo) del traffico. Telecom Italia afferma che, coerentemente con il meccanismo di contribuzione, l'Autorità ha sempre verificato l'iniquità dell'onere facendo riferimento al grado di concorrenzialità dei servizi a traffico, l'iniquità del costo netto e la conseguente giustificazione dell'esistenza di un fondo di ripartizione dell'onere sono indissolubilmente legati al grado di concorrenzialità raggiunto nei servizi di traffico.

81. Telecom Italia sottolinea che l'Autorità, peraltro, in coerenza con il meccanismo di contribuzione, nell'analisi di concorrenzialità finalizzata alla determinazione dell'iniquità dell'onere di fornitura del SU, non ha mai preso in considerazione i ricavi d'accesso. Una modifica delle modalità di contribuzione dovrebbe comportare una modifica del criterio di definizione dell'iniquità dell'onere costantemente applicato dall'Autorità dal 1998 al 2004 e una modifica delle metodologie utilizzate a tale scopo dall'Autorità. Ciò potrebbe avere ripercussioni già sul procedimento servizio universale 2004 per il quale l'Autorità ha invece dichiarato l'iniquità sulla base del tradizionale meccanismo di analisi della concorrenzialità. Inoltre, Telecom Italia afferma che l'inclusione dei ricavi da accesso violerebbe i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. I ricavi da traffico, infatti, sono proporzionali all'utilizzazione delle reti pubbliche per la fornitura di servizi di traffico.

82. Gli operatori alternativi di telefonia fissa (Eutelia, Fastweb e Tiscali) nel loro contributo affermano di condividere pienamente l'orientamento espresso dall'Autorità in merito all'inclusione nel calcolo delle quote di contribuzione al fondo per il servizio universale anche dei costi e dei ricavi derivanti dai servizi di accesso. Tale inclusione risulta giustificata dal fatto che il contenuto del servizio universale oggetto di finanziamento si basa anche e soprattutto sulla fornitura del servizio di accesso.

83. Un operatore di telefonia mobile (Wind) afferma che l'Autorità dovrebbe avviare uno specifico procedimento di analisi della problematica relativa all'inclusione nel calcolo delle quote di contribuzione al fondo anche dei costi e dei ricavi derivanti dai servizi di accesso.

84. Un operatore di telefonia mobile (Vodafone) ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità; il servizio universale si basa, infatti, sulla fornitura di un servizio di accesso. L'inclusione dei ricavi e dei costi relativi all'accesso, oltre a essere logica nel calcolo della quota per contribuire a rifondere un costo sostanzialmente d'accesso, determina in maniera più corretta la capacità contributiva dei vari operatori perché considera risorse e costi che determinano la capacità concorrenziale dei vari operatori chiamati a contribuire. Non considerare tali voci lederebbe il principio di proporzionalità e minima distorsione della concorrenza sanciti dal Codice. L'operatore, pertanto, ritiene necessaria, ai fini dell'introduzione di tali voci di costo e di ricavo nel calcolo della quota di contribuzione al fondo, una modifica dell'allegato 11 al Codice, previo parere del Ministero delle comunicazioni.

85. Per quanto riguarda il quesito D.9, Telecom Italia in generale ritiene che l'allargamento della platea dei soggetti chiamati a contribuire al fondo renda più neutrale, da un punto di vista concorrenziale, la partecipazione al costo netto. Telecom Italia suggerisce di prendere in considerazione anche parametri differenti dal «volume dei ricavi netti» per valutare la soglia di esenzione, quale ad esempio, la «data di inizio attività». Se è, infatti, corretto esonerare i nuovi entranti dalla contribuzione al fondo, appare sorprendente che operatori consolidati sul mercato italiano non siano stati ancora chiamati a contribuire al costo netto.

86. Gli operatori di telefonia fissa alternativi (Eutelia, Fastweb e Tiscali) affermano di concordare pienamente sul fatto che qualsiasi ipotesi di riduzione dell'attuale soglia di esenzione (1%) debba avvenire congiuntamente con l'accoglimento dei ricavi di accesso nel meccanismo di contribuzione. Inoltre, si evidenzia che, nella denegata ipotesi che non siano accolte le correzioni metodologiche suggerite dal Revisore, andrebbe tenuta in debita considerazione l'opportunità di aumentare la soglia di esenzione allo scopo di correggere la palese iniquità derivante dal mancato accoglimento di tali rettifiche.

87. Un operatore mobile (Vodafone) afferma che bisognerebbe azzerare la soglia di esenzione prevedendo una franchigia solo per gli operatori nuovi entranti che non producono ricavi netti. L'operatore ritiene che non si possa concedere l'esenzione a operatori che pur essendo attivi sul mercato da parecchi anni, attuano una gestione inefficiente. L'Autorità dovrebbe preliminarmente definire il concetto di «nuovo entrante», ad esempio, come l'operatore che ha iniziato la sua attività commerciale da non più di sessanta mesi.

88. Un operatore di telefonia mobile (Wind) concorda con le valutazioni dell'Autorità in merito all'opportunità di minimizzare le distorsioni di mercato tramite l'ampliamento della base di operatori contribuenti al fondo. La riduzione, o meglio ancora l'eliminazione, della soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo a parità di perimetro, permetterebbe di raggiungere l'obiettivo auspicato dall'Autorità di ampliare la base degli operatori contribuenti al fondo.

89. Per quanto riguarda la quantificazione dei benefici indiretti, un operatore mobile (Wind) afferma la necessità di considerare l'importanza del beneficio indiretto relativo al riconoscimento della denominazione commerciale che deriva a Telecom Italia dal fatto di essere il fornitore del servizio universale, tale beneficio risulta correlato ma non identico a quello inerente alla fedeltà dei marchi, tale ultimo benefico, infatti, secondo quanto evidenziato dal suddetto operatore risulta essere, anche secondo quando affermato nell'allegato 11 al Codice, distinto dal beneficio relativo al riconoscimento della denominazione commerciale. La quantificazione di tali benefici, peraltro, risulterebbe molto più elevata rispetto a quella realizzata dal Revisore. Si ricorda che secondo quanto sostenuto da Telecom Italia, tali benefici sarebbero quantificabili in un valore prossimo allo zero.

90. Un operatore mobile (Vodafone) con riferimento alla valutazione dei benefici indiretti, ritiene necessario che la tematica venga affrontata in maniera organica e in via definitiva al fine di ridurre il margine di arbitrarietà nelle metodologie usate e nei risultati ottenuti. Si ritiene necessario che sia svolta una specifica analisi sul tema suddetto al fine di definire una metodologia chiara e condivisa applicabile già a partire dal procedimento relativo all'anno 2004.

ALLEGATO B
alla delibera n. 1/08/CIR

Ricavi lordi (RL)

Sono inclusi nei ricavi lordi di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 7, comma 7, del presente provvedimento, i ricavi lordi derivanti dai seguenti servizi:

1. accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa;
2. servizi di traffico locale, distrettuale ed interurbano;
3. servizi di traffico internazionale uscente verso rete fissa e mobile;
4. servizi di traffico in decade 7;
5. servizi di traffico per informazioni elenco abbonati (servizio 12XY) solo ricavi da proprie numerazioni;
6. servizi di traffico su numerazioni non geografiche (decade 1, 4 e 8) solo ricavi da proprie numerazioni;
7. servizi di traffico fisso-mobile (inclusa terminazione mobile);
8. servizi di traffico mobile-mobile;
9. servizi di traffico mobile-fisso;
10. servizi di traffico mobile-internazionale verso rete fissa e mobile.

Ai fini della determinazione dei ricavi, devono essere considerati tutti i canoni e contributi richiesti a qualsiasi titolo (quali per esempio, attivazione, cessazione, traslochi, modifica del profilo tariffario, ricarica, ecc.). Con specifico riferimento ai servizi a traffico, devono essere considerati sia i ricavi derivanti dal prezzo minutario, sia quelli derivanti da eventuali quote di abbonamento (ad esempio canoni di opzioni tariffarie, di pacchetti di servizi, ecc).

Sono inclusi nei ricavi di cui al punto 3) dell'art. 7, comma 7, del presente provvedimento i ricavi al dettaglio derivanti dai servizi di accesso ad Internet a banda larga e stretta, in postazione fissa e mobile nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

Sono inclusi nei ricavi di cui al punto 4) dell'art. 7, comma 7, del presente provvedimento i ricavi al dettaglio derivanti dalla vendita dei servizi di capacità dedicata, forniti sia con interfacce analogiche sia digitali, con tecnologie a commutazione di circuito (ad es. SDH, PDH, ecc.) o di pacchetto (ad es. Ethernet, Giga Ethernet ecc.).

Con riferimento ai servizi al dettaglio, sono inclusi integralmente i ricavi derivanti dalla vendita congiunta di più servizi di cui almeno uno è appartenente a quelli inclusi al presente allegato.

Sono inclusi nei ricavi di cui ai punti 5), 6), 7) e 8) dell'art. 7, comma 7, del presente provvedimento i ricavi all'ingrosso derivanti dai servizi di:

1. raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (inclusi cs/cps e numerazioni non geografiche - incluse le decadi 1, 4, 7 ed 8)[1];
2. terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa;
3. terminazione su numerazioni 701;
4. servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa;
5. accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso), in rame ed in fibra;
6. accesso a banda larga all'ingrosso, (xDSL wholesale, CVP, bitstream);
7. servizi di rivendita dell'accesso (Wholesale Line Rental);
8. fornitura all'ingrosso di linee affittate su circuiti urbani (ivi compresi i circuiti parziali), interurbani ed internazionali;
9. accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (incluse numerazioni non geografiche su decadi 1, 4 ed 8)[1];
10. terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili;
11. servizi nazionali ed internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili;
12. portabilità del numero (fisso e mobile);
13. traffico extranazionale entrante (in terminazione su rete mobile e fissa);
14. servizi e prestazioni accessorie ai servizi di cui ai precedenti punti, quali per esempio: kit di interconnessione, flussi di interconnessione, prolungamento dell'accesso, prolungamento dell'interconnessione, spazi di co-locazione energia e condizionamento, raccordi di centrale, configurazione centrali, fatturazione conto terzi, ecc.

I ricavi da interconnessione includono canoni e contributi (inclusi i ricavi da attività a progetto) richiesti a qualsiasi titolo per la vendita delle prestazioni di cui ai punti precedenti.

Costi di Interconnessione (SI)

Sono inclusi nei costi di interconnessione SI, i costi di competenza economica dell'esercizio sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'art. 3 dell'allegato 11 del Codice, per la fornitura di:

1. servizi di accesso alla rete (kit + flussi) ed attività connesse;
2. servizio di terminazione su numerazioni geografiche;
3. servizio di raccolta (cs, cps e numerazioni non geografiche, anche decade 7);
4. servizio di transito;
5. accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore;
6. accesso a numeri dell'operatore d'emergenza e di pubblica utilità (160, 176, 186);
7. servizio di terminazione su 701;
8. servizi di portabilità del numero (mobile e fisso) e CPS;
9. servizi di configurazione delle centrali;
10. servizi di fatturazione conto terzi;
11. servizi di accesso disaggregato alla rete in rame ed alla rete in fibra;
12. servizi di rivendita dell'accesso (Wholesale Line Rental);
13. servizi di co-locazione, energia, condizionamento e raccordi di centrale;
14. servizi di accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (incluse numerazioni non geografiche);
15. servizi di terminazione verso mobile;
16. CDN wholesale, CDN internazionali, CDA, circuiti parziali;
17. servizio di canale numerico;
18. servizi di prolungamento dell'accesso e di prolungamento dell'interconnessione;
19. servizi a banda larga all'ingrosso (xDSL wholesale, CVP, bitstream).

I costi di interconnessione includono canoni e contributi (inclusi i costi per attività a progetto) pagati a qualsiasi titolo per la vendita delle prestazioni di cui ai punti precedenti.

---

[1] Sono pertanto inclusi i ricavi in interconnessione per numeri di emergenza e pubblica utilità, per servizio informazione abbonati, ecc.

08A01710

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803049/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 8 0 3 1 5 *

€ 2,00